

SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO RECANTE ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA 2009/72/CE, RELATIVA A NORME COMUNI PER IL MERCATO INTERNO DELL'ENERGIA ELETTRICA E CHE ABROGA LA DIRETTIVA 2003/54/CE, E DELLA DIRETTIVA 2009/73/CE, RELATIVA A NORME COMUNI PER IL MERCATO INTERNO DEL GAS NATURALE E CHE ABROGA LA DIRETTIVA 2003/55/CE. E DELLA DIRETTIVA 2008/92/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO DEL 22 OTTOBRE 2008 CONCERNENTE UNA PROCEDURA COMUNITARIA SULLA TRASPARENZA DEI PREZZI AL CONSUMATORE FINALE INDUSTRIALE DI GAS ED ENERGIA ELETTRICA.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

VISTI gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

VISTA la legge 14 novembre 1995, n.481, recante norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità e l'istituzione delle autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità;

VISTA la legge 17 maggio 1999, n.144, ed in particolare l'articolo 41;

VISTA la legge 15 marzo 1997, n. 59, recante delega al Governo per il conferimento di attività e compiti alle Regioni ed Enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa;

VISTO il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, recante conferimento di attività e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti locali, in attuazione del Capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59;

VISTO il decreto legislativo 16 marzo 1999, n.79, recante attuazione della direttiva n.96/92/CE, recante norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica;

VISTO il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, di seguito definito 'decreto legislativo n.164 del 2000', recante attuazione della direttiva n. 98/30/CE, recante norme comuni per il mercato interno del gas naturale, a norma dell'articolo 41 della legge 17 maggio 1999, n.144';

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 maggio 2004, recante criteri, modalità e condizioni per l'unificazione della proprietà e della gestione della rete elettrica nazionale di trasmissione;

VISTA la legge 23 agosto 2004, n.239, recante riordino del settore energetico, nonché delega al Governo per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia;

VISTO il decreto-legge 18 giugno 2007, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2007, n.125, recante misure urgenti per l'attuazione di disposizioni comunitarie in materia di liberalizzazione dei mercati dell'energia;

VISTA la legge 23 luglio 2009, n. 99, recante disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese nonché in materia di energia;

VISTA la direttiva 2009/72/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 luglio 2009, relativa a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica e che abroga la direttiva 2003/54/CE;

VISTA la direttiva 2009/73/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 luglio 2009, relativa a norme comuni per il mercato interno del gas e che abroga la direttiva 2003/55/CE;

VISTA la direttiva 2008/92/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 22 ottobre 2008 concernente una procedura comunitaria sulla trasparenza dei prezzi al consumatore finale industriale di gas e di energia elettrica (rifusione);

VISTA la legge 4 giugno 2010, n. 96, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - Legge comunitaria 2009, e in particolare l'articolo 17, recante principi e criteri direttivi per l'attuazione delle direttive 2009/28/CE, 2009/72/CE, 2009/73/CE e 2009/119/CE, nonché misure per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale alla normativa comunitaria in materia di energia, nonché in materia di recupero di rifiuti;

VISTO il regolamento (CE) n.713/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 luglio 2009 che istituisce una agenzia per la cooperazione fra i regolatori nazionali dell'energia;

VISTO il regolamento (CE) n.714/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 luglio 2009 relativo alle condizioni di accesso alla rete per gli scambi transfrontalieri di energia elettrica e che abroga il regolamento (CE) n.1228/2003;

VISTO il regolamento (CE) n.715/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 luglio 2009 relativo alle condizioni di accesso alle reti di trasporto del gas naturale e che abroga il regolamento (CE) n.1775/2005;

VISTA la segnalazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas, al Ministero dello sviluppo economico, ai sensi dell'articolo 3, comma 10-ter, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n.2;

VISTA la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 3 marzo 2011;

VISTO il parere reso in data **28 aprile 2011** della Conferenza Stato Regioni;

ACQUISITI i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

VISTA la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del _____;

SULLA PROPOSTA del Presidente del Consiglio dei ministri, e del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con i Ministri degli affari esteri, dell'economia e delle finanze e della giustizia;

EMANA

il seguente decreto legislativo

TITOLO I

NORME COMUNI PER LO SVILUPPO DEI MERCATI DEL GAS NATURALE E DELL'ENERGIA ELETTRICA

ART. 1

(Sicurezza degli approvvigionamenti)

1. Al fine di garantire la sicurezza degli approvvigionamenti per il sistema del gas naturale e dell'energia elettrica, **anche tenendo conto di logiche di mercato**, il Ministro dello sviluppo economico emana atti di indirizzo e adotta gli opportuni provvedimenti in funzione dell'esigenza di equilibrio tra domanda e offerta sul mercato nazionale, del livello della domanda attesa in futuro, della capacità addizionale in corso di programmazione o costruzione, nonché della qualità e del livello di manutenzione delle reti, delle misure per far fronte ai picchi della domanda e alle carenze delle forniture di uno o più fornitori.
2. Il Ministero dello sviluppo economico, **previa consultazione delle Regioni e delle parti interessate**, definisce entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto in coerenza con gli obiettivi della strategia energetica nazionale di cui all'articolo 3 gli scenari decennali relativi allo sviluppo del mercato del gas naturale e del mercato elettrico,

comprensivi delle previsioni sull'andamento della domanda suddivisa nei vari settori, della necessità di potenziamento delle infrastrutture di produzione, importazione, trasporto, nonché, per il gas naturale, dello stoccaggio, eventualmente individuando gli interventi opportuni al fine di sviluppare la concorrenza e di migliorare la sicurezza del sistema del gas **naturale**. **Tali scenari e previsioni sono articolati, ove possibile, per Regione. Gli scenari sono aggiornati con cadenza biennale e sono predisposti** previa consultazione delle parti interessate.

ART. 2

(Nuova capacità di produzione ed efficienza energetica nel sistema elettrico)

1. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, da emanare, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n.400, previa comunicazione al Presidente del Consiglio dei ministri, **sentita la Conferenza Stato-Regioni**, entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, è individuata una procedura trasparente e non discriminatoria per la realizzazione di nuova capacità di produzione elettrica ovvero per l'introduzione di misure di efficienza energetica o gestione della domanda di elettricità, da avviare, anche sulla base degli esiti dello scenario di cui all'articolo 1, comma 2, nel caso in cui gli impianti di generazione in costruzione o le altre misure adottate non si dimostrino sufficienti a garantire la sicurezza del sistema elettrico, anche con riferimento a specifiche zone di mercato.
2. L'Autorità per l'energia elettrica e il gas è responsabile dell'organizzazione, della sorveglianza e del controllo della procedura di gara di cui al comma 1.

ART. 3

(Infrastrutture coerenti con la strategia energetica nazionale)

1. ~~Fermo restando quanto previsto dal decreto legislativo 15 febbraio 2010, n.31, in merito alla strategia nucleare, nell'ambito della strategia energetica nazionale, come definita ai sensi dell'articolo 7, comma 1, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133,~~ **Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dello sviluppo economico, d'intesa con la Conferenza Unificata, sono individuate, sulla base degli scenari di cui all'art. 1, comma 2, e in coerenza con il Piano d'Azione Nazionale adottato in attuazione della direttiva 2009/28/CE e con il Piano d'Azione per l'efficienza energetica adottato in attuazione della direttiva 2006/32/CE, con riferimento a grandi aree territoriali e a un adeguato periodo temporale,** ~~e nel rispetto degli esiti della procedura di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 15 febbraio 2010, n.31,~~ le necessità minime di realizzazione o di ampliamento di impianti di produzione di energia elettrica, di rigassificazione di gas naturale liquefatto, di stoccaggio in sotterraneo di gas naturale e di stoccaggio di prodotti petroliferi, e le relative infrastrutture di trasmissione e di trasporto di energia, anche di interconnessione con l'estero, tenendo conto della loro effettiva realizzabilità nei tempi previsti, al fine di conseguire gli obiettivi di politica energetica nazionale, anche con riferimento agli obblighi derivanti dall'attuazione delle direttive comunitarie in materia di energia, e di assicurare adeguata sicurezza, economicità e concorrenza nelle forniture di energia.
2. Il decreto di cui al comma 1 è aggiornato, **con le stesse modalità di cui al comma 1**, con cadenza almeno biennale in funzione delle esigenze di conseguimento degli obiettivi indicati allo stesso comma, tenendo conto della effettiva evoluzione della domanda di energia, dell'integrazione del sistema energetico italiano nel mercato interno dell'energia e dell'effettivo grado di avanzamento della realizzazione delle infrastrutture individuate.

3. Le amministrazioni interessate a qualunque titolo nelle procedure autorizzative delle infrastrutture individuate ai sensi del comma 1 attribuiscono ad esse priorità e urgenza negli adempimenti e nelle valutazioni di propria competenza.
4. **Nel caso di mancato rispetto da parte delle amministrazioni regionali competenti dei termini per l'espressione dei pareri, o atti di assenso comunque denominati, o per l'emanazione degli atti di propria competenza, si procede entro i trenta giorni successivi alla costituzione di un Comitato interistituzionale, i cui componenti sono designati in modo da assicurare una composizione paritaria, rispettivamente, dal Ministero dello sviluppo economico, dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, da un lato, e dalla Regione o delle Regioni interessate, dall'altro. Le modalità di funzionamento del Comitato interistituzionale sono stabilite con decreto del Ministro dello sviluppo economico, previo parere della Conferenza unificata, da esprimere entro trenta giorni dalla richiesta del parere stesso; il Comitato opera senza corresponsione di compensi o emolumenti a favore dei componenti. Ove non si riesca a costituire il Comitato interistituzionale, ovvero non si pervenga alla definizione dell'intesa entro i sessanta giorni successivi alla costituzione del Comitato, si provvede con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, integrato con la partecipazione del presidente della Regione interessata.**
5. Gli impianti e infrastrutture individuati ai sensi del comma 1 sono dichiarati di pubblica utilità, nonché urgenti e indifferibili, ai sensi delle normative vigenti, restando alla valutazione dell'amministrazione competente la possibilità di effettuare tale dichiarazione anche per altri impianti e infrastrutture della stessa tipologia, ove comunque corrispondenti agli obiettivi di cui al comma 1.
6. La corrispondenza agli obiettivi di cui al comma 1 è inclusa tra i criteri di valutazione ai fini del riconoscimento dell'esenzione dall'accesso dei terzi alle infrastrutture prevista per impianti e infrastrutture del sistema elettrico e del gas naturale ai sensi delle disposizioni comunitarie vigenti.
7. Con Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dello sviluppo economico, anche ai sensi dell'articolo 1, comma 8, lettere a), b) e c), e comma 11 della legge 23 agosto 2004, n.239, sono adottati indirizzi al fine di mantenere in via prioritaria per gli impianti e le infrastrutture individuate ai sensi del comma 1 le misure esistenti volte a facilitare la realizzazione di impianti e infrastrutture di tale tipologia, nonché di attribuire agli impianti e alle infrastrutture non ricadenti negli obiettivi di cui al comma 1 i maggiori costi dei relativi potenziamenti o estensioni delle reti di trasmissione e trasporto di energia necessari alla realizzazione degli stessi impianti e infrastrutture. L'Autorità per l'energia elettrica e il gas esercita le proprie competenze in materia tariffaria ~~in conformità con gli indirizzi~~ **coerentemente con le finalità** di cui al presente comma.

ART. 4

(Misure di salvaguardia)

1. In caso di crisi improvvisa sul mercato dell'energia e quando è minacciata l'integrità fisica o la sicurezza delle persone, delle apparecchiature o degli impianti o l'integrità del sistema del gas naturale o del sistema elettrico, il Ministero dello sviluppo economico può temporaneamente adottare le necessarie misure di salvaguardia.
2. Le misure di cui al comma 1 devono causare il minor turbamento possibile nel funzionamento del mercato interno e non devono andare oltre la portata strettamente indispensabile a ovviare alle difficoltà improvvise manifestatesi.

3. Il Ministero dello sviluppo economico notifica senza indugio le misure di cui ai commi precedenti agli altri Stati membri interessati e alla Commissione europea.
4. Le misure relative al sistema **del gas naturale** sono indicate nel piano preventivo di cui all'articolo 8 ed è fatto obbligo alle imprese del gas **naturale** di rispettarle.

ART. 5

(Obbligo di conservazione dei dati)

1. Le imprese di fornitura di gas naturale o di energia elettrica hanno l'obbligo di tenere a disposizione per la eventuale consultazione da parte del Ministero dello sviluppo economico, dell'Autorità per l'energia elettrica ed il gas, ~~e~~ dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato **e della Commissione europea**, per un periodo minimo di cinque anni, i dati pertinenti relativi a tutte le transazioni riguardanti contratti di fornitura di gas naturale o di energia elettrica o riguardanti strumenti derivati sul gas naturale o sull'energia elettrica stipulati con clienti grossisti e gestori dei sistemi di trasporto, nonché con gestori di impianti di stoccaggio e di rigassificazione di gas naturale liquefatto.
2. I dati di cui al comma 1 comprendono le informazioni sulle caratteristiche delle transazioni pertinenti, quali le norme relative alla durata, alla consegna e al pagamento, alla quantità, alla data e all'ora dell'esecuzione, ai prezzi della transazione e alle modalità per identificare il cliente grossista in questione, nonché specifici dettagli di tutti i contratti di fornitura di gas naturale o di energia elettrica e strumenti derivati non ancora estinti.

TITOLO II

MERCATO DEL GAS NATURALE

ART. 6

(Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 23 maggio 2000, n.164)

1. All'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo n. 164 del 2000 sono apportate le seguenti modificazioni:
 - a) le lettere a) e b) sono sostituite dalle seguenti:
 - “ a) cliente finale: il cliente che acquista gas naturale per uso proprio, ivi comprese gli impianti di distribuzione di metano per autotrazione che sono considerate clienti finali;
 - b) cliente grossista: una persona fisica o giuridica, diversa dai gestori dei sistemi di trasporto e dai gestore dei sistemi di distribuzione, che acquista gas naturale a scopo di rivendita all'interno o all'esterno del sistema in cui è stabilita;”;
 - b) la lettera o) è sostituita dalla seguente:
 - “ o) fornitura: la vendita, compresa la rivendita, di gas naturale, compreso il gas naturale liquefatto (GNL), ai clienti;”;
 - c) le lettere p) e q) sono sostituite dalle seguenti:
 - “ p) impianto di GNL: un terminale utilizzato per le operazioni di liquefazione del gas naturale o l'importazione, o lo scarico e la rigassificazione di GNL, e comprendente servizi ausiliari e uno stoccaggio provvisorio necessari per il processo di rigassificazione e successiva consegna al sistema di trasporto ma non comprendente eventuali serbatoi ubicati presso i terminali non funzionali al ciclo di rigassificazione e utilizzati per l'attività di stoccaggio;
 - q) impianto di stoccaggio: un impianto utilizzato per lo stoccaggio di gas naturale, di proprietà o gestito da un'impresa di gas naturale, compresi gli impianti GNL utilizzati per lo

stoccaggio, ad esclusione della parte di impianto utilizzata per operazioni di produzione e degli impianti riservati esclusivamente ai gestori dei sistemi di trasporto nello svolgimento delle loro funzioni;”;

d) la lettera t) è sostituita dalla seguente:

“ t) impresa di gas naturale: ogni persona fisica o giuridica, ad esclusione dei clienti finali che svolge almeno una delle funzioni seguenti: produzione, trasporto, distribuzione, fornitura, acquisto o stoccaggio di gas naturale, compresa la rigassificazione di GNL e che è responsabile per i compiti commerciali, tecnici o di manutenzione legati a queste funzioni;”;

e) la lettera v) è sostituita dalla seguente:

“ v) impresa verticalmente integrata: un’impresa di gas naturale o un gruppo di imprese di gas naturale nelle quali la stessa persona o le stesse persone, fisiche o giuridiche hanno, direttamente o indirettamente, il potere di esercitare il controllo, e in cui l’impresa o il gruppo di imprese svolge almeno una delle funzioni di trasporto, distribuzione, rigassificazione di GNL o stoccaggio e almeno una delle funzioni di produzione o fornitura di gas naturale;”;

f) la lettera aa) è sostituita dalla seguente:

“ aa) rete di gasdotti di coltivazione (gasdotti upstream): ogni gasdotto o rete di gasdotti gestiti o costruiti quale parte di un impianto di produzione di idrocarburi liquidi o di gas naturale, oppure utilizzati per trasportare gas naturale da uno o più di tali impianti fino ad un impianto o terminale di trattamento oppure ad un terminale costiero di approdo;”;

g) la lettera ee) è sostituita dalla seguente:

“ ee) sistema: reti di trasporto, reti di distribuzione, impianti di GNL o impianti di stoccaggio di proprietà o gestiti da un’impresa di gas naturale, compresi il linepack e i relativi impianti che forniscono servizi ausiliari nonché quelli di imprese collegate necessari per dare accesso al trasporto, alla distribuzione e alla rigassificazione di GNL;”;

h) la lettera ii) è sostituita dalla seguente:

“ ii) trasporto: il trasporto di gas naturale finalizzato alla fornitura ai clienti, attraverso una rete che comprende soprattutto gasdotti ad alta pressione, diversa da una rete di gasdotti di coltivazione e diversa dalla parte dei gasdotti, anche ad alta pressione, utilizzati principalmente nell’ambito della distribuzione locale del gas naturale, ad esclusione della fornitura;”.

2. All’articolo 2, comma 1, del decreto legislativo n.164 del 2000 dopo la lettera kk) sono aggiunte, in fine, le seguenti.

“ kk-bis) i servizi ausiliari: tutti i servizi necessari per l’accesso e il funzionamento delle reti di trasporto, delle reti di distribuzione, degli impianti di GNL o degli impianti di stoccaggio, compresi il bilanciamento del carico, la miscelazione e l’iniezione di gas inerti, ad esclusione dei servizi resi dagli impianti usati solamente dai gestori dei sistemi di trasporto nello svolgimento delle loro funzioni.

kk-ter) impresa collegata: un’impresa collegata come definita all’articolo 41 della settima direttiva 83/349/CEE del Consiglio, del 13 giugno 1983, basata sull’articolo 44, paragrafo 2, lettera g) del trattato e relativa ai conti consolidati, o un’impresa associata come definita all’articolo 33, paragrafo 1 della medesima direttiva, o un’impresa appartenente agli stessi soci.

kk-quater) gestore del sistema di trasporto: qualsiasi persona fisica o giuridica che svolge l’attività di trasporto ed è responsabile della gestione, della manutenzione e, se necessario, dello sviluppo del sistema di trasporto in una data zona ed, eventualmente, delle relative interconnessioni con altri sistemi, nonché di assicurare la capacità a lungo termine del sistema di soddisfare richieste ragionevoli di trasporto di gas naturale.

kk-quinques) impresa maggiore di trasporto: impresa che avendo la disponibilità della rete nazionale di gasdotti svolge l’attività di trasporto sulla maggior parte della medesima.

kk-sexies) gestore del sistema di distribuzione: qualsiasi persona fisica o giuridica che svolge la funzione di distribuzione ed é responsabile della gestione, della manutenzione e, se necessario, dello sviluppo del sistema di distribuzione in una data zona ed, eventualmente, delle relative interconnessioni con altri sistemi, nonché di assicurare la capacità a lungo termine del sistema di soddisfare richieste ragionevoli di distribuzione di gas naturale.

kk-septies) impresa fornitrice: ogni persona fisica o giuridica che svolge funzioni di fornitura.

kk-octies) programmazione a lungo termine: la programmazione, in un'ottica a lungo termine, della capacità di fornitura e di trasporto delle imprese di gas naturale al fine di soddisfare la domanda di gas naturale del sistema, garantire la diversificazione delle fonti ed assicurare la fornitura ai clienti.

kk-nonies) gestore dell'impianto di stoccaggio: qualsiasi persona fisica o giuridica che svolge l'attività di stoccaggio ed é responsabile della gestione di un impianto di stoccaggio di gas naturale.

kk-decies) gestore di un impianto di GNL: qualsiasi persona fisica o giuridica responsabile della liquefazione del gas naturale o dell'importazione, o dello scarico, e della rigassificazione di GNL, e responsabile della gestione di un impianto di GNL.

kk-undecies) linepack: lo stoccaggio di gas naturale mediante compressione nelle reti di trasporto e di distribuzione del gas naturale, ad esclusione degli impianti riservati ai gestori dei sistemi di trasporto nello svolgimento delle loro funzioni.

kk-duodecies) interconnettore: un gasdotto di trasporto di gas naturale che attraversa o si estende oltre una frontiera tra Stati membri con l'unico scopo di collegare i sistemi nazionali di trasporto di tali Stati membri.

kk-terdecies) cliente civile: un cliente che acquista gas naturale per il proprio consumo domestico.

kk-quaterdecies) cliente non civile: un cliente che acquista gas naturale non destinato al proprio uso domestico.

kk-quinquiesdecies) strumenti derivati sul gas naturale: uno strumento finanziario di cui ai punti 5, 6 o 7 della sezione C dell'allegato I della direttiva 2004/39/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004, relativa ai mercati degli strumenti finanziari collegato al gas naturale.

kk-sextiesdecies) contratto di fornitura: un contratto di fornitura di gas naturale ad esclusione degli strumenti derivati sul gas naturale.

kk-septiesdecies) controllo: diritti, contratti, o altri mezzi che conferiscono, da soli o congiuntamente, e tenuto conto delle circostanze di fatto o di diritto, la possibilità di esercitare un'influenza determinante sull'attività di un'impresa, in particolare attraverso:

- 1) diritti di proprietà o di godimento sulla totalità o su parti del patrimonio di un'impresa;
- 2) diritti o contratti che conferiscono un'influenza determinante sulla composizione, sulle votazioni, sulle deliberazioni e decisioni degli organi di un'impresa.”.

ART. 7

(Obblighi relativi al servizio pubblico e tutela dei consumatori)

1. L'articolo 22 del decreto legislativo n.164 del 2000 è sostituito dal seguente:

" ART. 22

(Obblighi relativi al servizio pubblico e tutela dei consumatori)

1. Tutti i clienti sono idonei.
2. Sono considerati clienti vulnerabili i clienti domestici, le utenze relative ad attività di servizio pubblico, tra cui ospedali, case di cura e di riposo, carceri, scuole, e altre strutture pubbliche e private che svolgono un'attività riconosciuta di assistenza nonché i clienti civili e non civili con consumo non superiore a 50.000 metri cubi annui. Per essi vige l'obbligo di assicurare, col più

alto livello di sicurezza possibile, le forniture di gas naturale anche in momenti critici o in situazioni di emergenza del sistema del gas naturale. Per gli stessi clienti vulnerabili, nell'ambito degli obblighi di servizio pubblico, l'Autorità per l'energia elettrica e il gas continua transitoriamente a determinare i prezzi di riferimento, ai sensi delle disposizioni di cui al decreto legge 18 giugno 2007, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2007, n.125.

3. Tutti i clienti hanno il diritto di essere riforniti di gas naturale da un fornitore, ove questi lo accetti, a prescindere dallo Stato membro in cui il fornitore è registrato, a condizione che il fornitore rispetti le norme applicabili in materia di scambi e bilanciamento e fatti salvi i requisiti in materia di sicurezza degli approvvigionamenti.

4. L'Autorità per l'energia elettrica e il gas provvede affinché:

a) qualora un cliente, nel rispetto delle condizioni contrattuali, intenda cambiare fornitore, l'operatore o gli operatori interessati effettuino tale cambiamento entro tre settimane assicurando comunque che l'inizio della fornitura coincida con il primo giorno del mese;

b) i clienti abbiano il diritto di ricevere tutti i pertinenti dati di consumo garantendo la qualità e la tempestività dell'informazione fornita;

c) qualora un cliente finale connesso alla rete di distribuzione si trovi senza un fornitore di gas naturale e non sussistano i requisiti per l'attivazione del fornitore di ultima istanza, l'impresa di distribuzione territorialmente competente garantisce il bilanciamento della propria rete in relazione al prelievo presso tale punto per il periodo in cui non sia possibile la sua disalimentazione fisica, secondo modalità e condizioni definite dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas che deve altresì garantire all'impresa di distribuzione una adeguata remunerazione dell'attività svolta e la copertura dei costi sostenuti.

5. Allo scopo di promuovere l'efficienza energetica l'Autorità per l'energia elettrica e il gas stabilisce criteri in base ai quali le imprese di gas naturale ottimizzino l'utilizzo del gas naturale, anche fornendo servizi di gestione dell'energia, sviluppando formule tariffarie innovative, introducendo sistemi di misurazione intelligenti o, se del caso, reti intelligenti.

6. L'Autorità per l'energia elettrica e il gas, anche avvalendosi dell'Acquirente unico Spa, ai sensi dell'articolo 27, comma 2, della legge 23 luglio 2009, n. 99, provvede affinché siano istituiti sportelli unici al fine di mettere a disposizione dei clienti tutte le informazioni necessarie concernenti i loro diritti, la normativa in vigore e le modalità di risoluzione delle controversie di cui dispongono ~~in caso di controversia.~~

7. Con decreto del Ministero dello sviluppo economico, anche in base a quanto previsto all'articolo 30, commi 5 e 8, della legge 23 luglio 2009, n. 99, sono individuati e aggiornati i criteri e le modalità per la fornitura di gas naturale nell'ambito del servizio di ultima istanza, a condizioni che incentivino la ricerca di un nuovo fornitore sul mercato, per tutti i clienti civili e i clienti non civili con consumi pari o inferiori a 50.000 metri cubi all'anno nonché **per** le utenze relative ad attività di servizio pubblico, tra cui ospedali, case di cura e di riposo, carceri, scuole, e altre strutture pubbliche e private che svolgono un'attività riconosciuta di assistenza, nonché nelle aree geografiche nelle quali non si è ancora sviluppato un mercato concorrenziale nell'offerta di gas naturale, ai sensi dell'articolo 1, comma 46, della legge 23 agosto 2004, n.239.”.

ART. 8

(Predisposizioni dei Piani di cui agli articoli 5 e 10 del regolamento CE n.994/2010)

1. Il Ministero dello sviluppo economico provvede alla valutazione dei rischi che incidono sulla sicurezza del sistema nazionale del gas naturale di cui all'articolo 9 del regolamento (CE) n. 994/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 ottobre 2010, di seguito definito 'regolamento n. 994/2010, e definisce il piano di azione preventivo e il piano di emergenza e monitoraggio della sicurezza degli approvvigionamenti di gas naturale, tenuto conto delle disposizioni degli articoli 5 e 10 del regolamento n. 994/2010, avvalendosi del Comitato tecnico di emergenza e monitoraggio del sistema del gas naturale operante presso lo stesso Ministero.
2. Il Ministero dello sviluppo economico comunica i piani di cui al comma 1 alla Commissione europea e si coordina con le autorità competenti in materia di sicurezza degli altri Stati membri per prevenire interruzioni delle forniture di gas naturale e limitarne i danni.
3. Il Ministero dello sviluppo economico adotta le misure necessarie affinché entro il 3 dicembre 2014, nel caso di interruzione del flusso di gas naturale dalla maggiore delle infrastrutture di approvvigionamento dall'estero, la capacità delle infrastrutture rimanenti, determinata in accordo alle disposizioni di cui all'Allegato I al Regolamento n. 994/2010, sia in grado, anche tenuto conto delle possibili azioni di riduzione della domanda e della capacità di stoccaggio di modulazione e strategico nazionale, di soddisfare la domanda giornaliera totale di gas naturale di punta massima, calcolata con una probabilità statistica almeno ventennale.
4. I gestori dei sistemi di trasporto entro il 31 dicembre 2013 realizzano una capacità di trasporto bidirezionale continua, ai fini del controflusso sia virtuale che fisico, su tutte le interconnessioni transfrontaliere tra Stati membri, ivi inclusa la interconnessione tra Italia e centro Europa attraverso il gasdotto Transigas in territorio svizzero, salvo le esenzioni accordate dal Ministero dello sviluppo economico ai sensi dell'articolo 7 del regolamento n. 994/2010.
5. I gestori dei sistemi di trasporto interessati dalle misure di cui ai commi 3 e 4 hanno l'obbligo di realizzare i potenziamenti di rete necessari a conseguire gli obiettivi di cui al comma 3, nonché, in accordo con i gestori dei sistemi di trasporto transfrontalieri interessati, secondo le indicazioni contenute nei piani predisposti dal Ministero dello sviluppo economico di cui al presente articolo.

ART. 9

(Attività di trasporto e certificazione dei gestori dei sistemi di trasporto)

1. Entro il 3 marzo 2012 i Gestori dei sistemi di trasporto devono essere certificati dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas che, secondo la procedura di cui al presente articolo, vigila sull'osservanza da parte dei Gestori medesimi delle prescrizioni di cui all'articolo 9 della direttiva 2009/73/CE.
2. L'Autorità per l'energia elettrica e il gas avvia, entro un mese dalla data di entrata in vigore del presente decreto, la procedura di certificazione di ciascuna impresa proprietaria della rete di trasporto del gas naturale che alla medesima data agisce in qualità di gestore di un sistema di trasporto del gas naturale.
3. Successivamente e ove necessario l'Autorità per l'energia elettrica e il gas avvia le procedure di certificazione nei confronti:
 - a) di Gestori che ne facciano richiesta;
 - b) di propria iniziativa quando venga a conoscenza del fatto che la prevista modifica dei diritti o dell'influenza nei confronti dei proprietari o dei gestori dei sistemi di trasporto rischia di determinare una violazione dell'articolo 9 della direttiva 2009/73/CE ovvero quando ha motivo di ritenere che tale violazione si sia già verificata;
 - c) su motivata richiesta della Commissione europea.

4. ~~L'Autorità per l'energia elettrica e il gas deve concludere a procedura di certificazione deve concludersi~~ entro un termine di quattro mesi a decorrere dalla data della notificazione effettuata dal Gestore o dalla data della richiesta della Commissione europea **la propria decisione di certificazione**. Decorso tale termine, la certificazione si intende accordata.
5. L'Autorità per l'energia elettrica e il gas notifica senza indugio alla Commissione europea la decisione espressa o intervenuta per silenzio assenso di certificazione del Gestore del sistema di trasporto, unitamente alle informazioni rilevanti ai fini della decisione stessa. Tale decisione acquista efficacia dopo l'espressione del prescritto parere della Commissione europea. La Commissione esprime parere, secondo la procedura di cui all'articolo 3 del regolamento (CE) n. 715/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 luglio 2009, entro due mesi dal ricevimento della notifica.
6. Entro due mesi dal ricevimento del parere della Commissione europea l'Autorità per l'energia elettrica e il gas assume la decisione finale di certificazione tenendo conto del parere stesso.
7. Le imprese proprietarie di un sistema di trasporto certificate dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas sono autorizzate all'attività di trasporto e designate dal Ministero dello sviluppo economico quali Gestori di sistemi di trasporto. Tale designazione è notificata alla Commissione europea e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea.
8. I Gestori di sistemi di trasporto notificano all'Autorità per l'energia elettrica e il gas tutte le transazioni previste che possano richiedere un riesame della loro osservanza delle prescrizioni di cui all'articolo 9 della direttiva 2009/73/CE.
9. L'Autorità per l'energia elettrica e il gas e la Commissione europea, garantendo la segretezza delle informazioni commercialmente sensibili, possono chiedere ai Gestori dei sistemi di trasporto ed alle imprese che esercitano attività di produzione o di fornitura le informazioni pertinenti ai fini dell'esercizio dei poteri ad esse conferiti dal presente articolo.
10. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico sono stabiliti i criteri per la certificazione del gestore di un sistema di trasporto nel caso in cui un soggetto di un Paese non appartenente all'Unione europea ne acquisisca il controllo, in base ai quali l'Autorità per l'energia elettrica e il gas è tenuta ad adottare una decisione di certificazione. Il suddetto decreto deve garantire che il rilascio della certificazione non metta a rischio la sicurezza dell'approvvigionamento energetico dell'Italia e dell'Unione europea e che siano rispettati i diritti e gli obblighi derivanti dal diritto internazionale e da accordi con il Paese terzo interessato purché conformi al diritto comunitario.

ART. 10

*(Separazione dei proprietari dei sistemi di trasporto e dei gestori dei sistemi di trasporto, designazione del gestore della rete di trasporto del gas **naturale** e definizione delle attività/obblighi)*

1. Entro il 3 marzo 2012:
 - a) l'impresa maggiore di trasporto, proprietaria della rete di trasporto nazionale e regionale del gas naturale si conforma alla disciplina del 'Gestore di trasporto indipendente' di cui al capo IV della direttiva 2009/73/CE del 13 luglio 2009;
 - b) le imprese proprietarie di reti di trasporto del gas naturale diverse dall'impresa maggiore di **trasporto esistenti alla data del 3 settembre 2009**, in alternativa alle disposizioni di cui alla lettera a), possono **proporre** un Gestore di sistema indipendente a norma dell'articolo 14 della direttiva 2009/73/CE del 13 luglio 2009. In tal caso si applicano le disposizioni di cui all'articolo 17. Ove esse indichino come gestore di sistema indipendente l'impresa maggiore di trasporto di cui alla lettera a), questa è tenuta a svolgere tale funzione a condizioni stabilite dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas.

2. E' fatta salva in ogni momento la possibilità per le imprese verticalmente integrate di cui alle lettere a) e b) del comma 1 di conformarsi a quanto previsto dall'articolo 9, della direttiva 2009/73/CE, procedendo alla separazione proprietaria dei Gestori di sistemi di trasporto di gas naturale. In tal caso si applicano le disposizioni di cui all'articolo 19.
3. Nel caso in cui un'impresa di trasporto, alla data del 3 settembre 2009, era nella situazione di separazione proprietaria, di cui all'articolo 9 della direttiva 2009/73/CE, essa non può adottare le modalità di separazione di cui al comma 1.
4. Le imprese minori di trasporto regionale proprietarie di gasdotti ~~a bassa pressione~~ di cui al decreto del Ministro delle attività produttive 29 settembre 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.246 del 21 ottobre 2005, utilizzati principalmente per la distribuzione di gas naturale possono non applicare le disposizioni dei commi 1 e 2.
5. Decorsi cinque anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, l'Autorità garante della concorrenza e del mercato avvia un'indagine conoscitiva sul modello adottato volta a verificare l'esistenza di eventuali comportamenti discriminatori con particolare riferimento all'accesso di terzi alla rete e alle decisioni relative agli investimenti. L'Autorità garante della concorrenza e del mercato comunica al Ministero dello sviluppo economico, al Parlamento e all'Autorità per l'energia elettrica e il gas i risultati della verifica. Su tale base lo stesso Ministero valuta se procedere alla revisione delle disposizioni in materia di Gestore di trasporto indipendente o adottare diversi modelli di separazione della rete di trasporto di gas naturale anche tenendo conto delle esperienze dei Paesi europei di analoghe dimensioni e struttura di mercato, adottando le necessarie misure nell'ambito della legge annuale per il mercato e la concorrenza di cui all'articolo 47 della legge 23 luglio 2009, n.99.
6. Ciascun Gestore della rete di trasporto di gas naturale di cui al comma 1:
 - a) esercita le attività di trasmissione e dispacciamento tramite la gestione unificata della rete di trasporto del gas naturale in condizioni di sicurezza, affidabilità, efficienza ed economicità del servizio ed ha l'obbligo di connettere alla medesima rete tutti i soggetti che ne facciano richiesta, astenendosi da discriminazioni tra utenti o categorie di utenti, ed in particolare a favore di imprese ad esso collegate, senza compromettere la continuità del servizio nel rispetto delle regole fissate dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento;
 - b) fornisce agli utenti del sistema del gas naturale le informazioni necessarie per un efficiente accesso al sistema stesso; ogni eventuale rifiuto di accesso alla rete di trasporto del gas naturale deve essere debitamente motivato, dandone comunicazione al Ministero dello sviluppo economico e all'Autorità per l'energia elettrica e il gas;
 - c) si coordina con i soggetti responsabili della gestione di ogni altra rete del gas naturale di Paesi esteri che sia interconnessa con la rete nazionale di trasporto del gas naturale in modo da garantire un funzionamento sicuro ed efficiente del sistema interconnesso;
 - d) costruisce sufficiente capacità transfrontaliera per integrare l'infrastruttura europea di trasporto del gas naturale accogliendo tutte le richieste di capacità economicamente ragionevoli e tecnicamente fattibili e tenendo conto della sicurezza degli approvvigionamenti del gas naturale;
 - e) ha l'obbligo di fornire al gestore di ogni altro sistema di trasporto e stoccaggio di gas naturale, di impianto di gas naturale liquefatto, nonché di ogni sistema di distribuzione di gas naturale interconnesso con la propria rete di trasporto di gas naturale, le informazioni sufficienti per garantire che le attività di trasporto e di stoccaggio possano avvenire in maniera compatibile con il funzionamento sicuro ed efficiente del sistema interconnesso del gas naturale;
 - f) gestisce gli impianti in sicurezza, affidabilità, efficienza ed economicità; a tal fine predispone, con cadenza annuale, un programma di manutenzione della rete di trasporto del gas naturale incluse le interconnessioni con le reti estere; il programma, è approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico, previo parere dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas

ed é vincolante salvo motivati impedimenti tecnici. **I contenuti di tale programma sono comunicati anche alle Regioni;**

g) stabilisce e rende pubbliche, sulla base dei criteri adottati dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas, le tariffe trasparenti per la connessione efficiente e non discriminatoria degli impianti di stoccaggio di gas naturale, dei terminali di rigassificazione di gas naturale liquefatto e dei clienti industriali alla rete di trasporto del gas naturale; tali tariffe sono approvate dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas, entro 2 mesi dalla data di presentazione alla medesima Autorità.

7. Il Ministero dello sviluppo economico, **ferme restando le attuali competenze dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas**, vigila sul rispetto delle disposizioni e dei tempi previsti dai commi 1 e 2, ~~anche tramite l'Autorità per l'energia elettrica e il gas che~~, in caso di inadempienza, irroga ~~le apposite~~ **sanzioni previste**.

ART. 11

(Beni apparecchiature, personale e identità del gestore di trasporto indipendente)

1. Il Gestore della rete di trasporto di gas naturale, di seguito Gestore, deve dotarsi di tutte le risorse umane, tecniche, strumentali e finanziarie necessarie per assolvere agli obblighi relativi all'attività di trasporto di gas naturale, ed in particolare deve disporre:
 - a) i beni necessari per l'attività di trasporto di gas naturale, compresa la rete di trasporto, che devono essere di proprietà del Gestore stesso;
 - b) il personale necessario per l'attività di trasporto di gas naturale, compresa l'effettuazione di tutti i compiti del Gestore. Tale personale deve essere assunto dal Gestore medesimo;
 - c) sono vietati il leasing di personale e la prestazione di servizi a favore o da parte di altre parti dell'impresa verticalmente integrata. Il Gestore può fornire servizi all'impresa verticalmente integrata a condizione che la fornitura di tali servizi non determini una discriminazione tra gli utenti del sistema e sia a disposizione di tutti gli utenti del sistema secondo le medesime modalità e condizioni e non limiti, distorca o impedisca la concorrenza in materia di produzione o di fornitura di gas naturale; le modalità e condizioni della fornitura dei servizi di cui al presente comma sono approvate dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas;
 - d) fatte salve le decisioni dell'organo di sorveglianza di cui all'articolo 14, le opportune risorse finanziarie necessarie per i progetti d'investimento futuri e per la sostituzione di beni esistenti **includere nel piano di cui all'articolo 16** sono messe a disposizione del Gestore a tempo debito dall'impresa verticalmente integrata a seguito di una opportuna richiesta da parte del Gestore.
2. L'attività di trasporto di gas naturale include, oltre a quelli elencati all'articolo 21, almeno i seguenti compiti:
 - a) la rappresentanza del Gestore e i contatti con i terzi e con le autorità di **regolazione** nazionali ed estere;
 - b) la rappresentanza del Gestore nell'ambito della Rete europea di gestori di sistemi di trasporto del gas naturale;
 - c) la concessione e la gestione dell'accesso al sistema del gas naturale a terzi in modo trasparente e non discriminatorio tra gli utenti o le categorie di utenti del sistema stesso;
 - d) la riscossione di tutti i corrispettivi collegati al sistema di trasporto del gas naturale, compresi i corrispettivi per l'accesso, gli oneri di bilanciamento, i servizi ausiliari quali il trattamento del gas naturale e l'acquisto di servizi, tra cui i costi di bilanciamento e di compensazione delle perdite;
 - e) la gestione, la manutenzione e lo sviluppo di un sistema di trasporto del gas naturale sicuro, efficiente ed economico;
 - f) la programmazione degli investimenti per assicurare la capacità a lungo termine del sistema del gas naturale di soddisfare la domanda prevedibile e di garantire la sicurezza degli

approvvigionamenti;

- g) la costituzione di appropriate imprese comuni, anche con uno o più gestori di sistemi di trasporto, borse dell'energia ed altri soggetti interessati, perseguendo l'obiettivo di sviluppare la creazione di mercati regionali interconnessi o agevolare il processo di liberalizzazione;
 - h) assicurare la fornitura di tutti i servizi, compresi i servizi giuridici, la contabilità e i servizi informatici e informativi.
3. Il Gestore è organizzato in una delle forme giuridiche contemplate all'articolo 1 della direttiva 68/151/CEE del Consiglio, in conformità alle disposizioni del codice civile.
 4. Al Gestore è fatto divieto di ingenerare confusione sulla sua identità, che deve essere mantenuta distinta da quella dell'impresa verticalmente integrata o di una parte di essa, sulla politica di comunicazione e di marchio nonché sulla sede dei propri uffici. L'Autorità garante per la concorrenza ed il mercato vigila sull'applicazione del presente comma.
 5. Al Gestore è fatto divieto di condividere sistemi e attrezzature informatici, locali e sistemi di accesso di sicurezza con una parte dell'impresa verticalmente integrata e di utilizzare gli stessi consulenti o contraenti esterni per sistemi e attrezzature informatici e sistemi di accesso di sicurezza.
 6. I conti del Gestore sono controllati da un revisore contabile diverso da quello che controlla i conti dell'impresa verticalmente integrata o parte di essa.

ART. 12

(Indipendenza del gestore di trasporto)

1. Fatte salve le decisioni dell'Organo di vigilanza di cui all'articolo 14, il Gestore deve disporre:
 - a) di poteri decisionali effettivi e indipendenti dall'impresa verticalmente integrata per quanto riguarda i beni necessari alla gestione, alla manutenzione e allo sviluppo del sistema di trasporto del gas **naturale**;
 - b) della capacità di raccogliere fondi sul mercato dei capitali, in particolare mediante operazioni di assunzione di prestiti o di aumento di capitale.
2. Il Gestore opera in modo da assicurarsi la disponibilità delle risorse necessarie per svolgere l'attività di trasporto in maniera corretta ed efficiente e sviluppare e mantenere un sistema di trasporto efficiente, sicuro ed economico.
3. Le filiali dell'impresa verticalmente integrata aventi funzioni di produzione o di fornitura non possono detenere una partecipazione azionaria diretta o indiretta nel Gestore. Quest'ultimo non può detenere una partecipazione azionaria diretta o indiretta in alcuna affiliata dell'impresa verticalmente integrata avente funzioni di produzione o di fornitura di gas **naturale**, né ricevere dividendi o qualsiasi altro vantaggio finanziario da tale affiliata o dall'impresa verticalmente integrata.
4. Lo Statuto, l'organizzazione, il funzionamento e la struttura di gestione del Gestore assicurano la sua effettiva indipendenza. L'impresa verticalmente integrata non deve determinare, direttamente o indirettamente, il comportamento concorrenziale del Gestore per quanto riguarda la gestione ordinaria compresa la gestione della rete di trasporto del gas **naturale** o le attività necessarie per l'elaborazione del piano decennale di sviluppo della medesima rete.
5. Nell'espletamento dei suoi compiti il Gestore non deve operare discriminazioni tra persone o entità diverse né limitare, distorcere o impedire la concorrenza nella produzione o nella fornitura di gas **naturale**.
6. Tutte le relazioni commerciali e finanziarie tra l'impresa verticalmente integrata e il Gestore, compresi i prestiti concessi da quest'ultimo dall'impresa verticalmente integrata, sono conformi

alle condizioni di mercato. Il Gestore tiene registri particolareggiati di tali relazioni commerciali e finanziarie e su richiesta li mette a disposizione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas e dell'Organo di vigilanza.

7. Il Gestore sottopone all'approvazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas tutti gli accordi commerciali e finanziari conclusi con l'impresa verticalmente integrata.
8. Il Gestore informa l'Autorità per l'energia elettrica e il gas delle risorse finanziarie, di cui all'**articolo 11**, comma 1, lettera **d**), disponibili per progetti d'investimento futuri o per la sostituzione di beni esistenti.
9. L'impresa verticalmente integrata si astiene da qualsiasi azione che impedisca al Gestore di ottemperare agli obblighi di cui al presente articolo o ne pregiudichi l'operato al riguardo e non impone al Gestore l'obbligo di richiedere autorizzazioni relative allo svolgimento dei propri compiti.
10. Un'impresa certificata conforme ai requisiti del presente articolo dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas è approvata e designata dal Ministero dello sviluppo economico come gestore del sistema di trasporto. A tal fine si applica la procedura di certificazione di cui all'articolo 10 della direttiva 2009/73/CE e di cui all'articolo 3 del regolamento (CE) n. 715/2009 o di cui all'articolo 11 direttiva 2009/73/CE.

ART. 13

(Indipendenza del personale e dell'amministrazione del gestore del sistema di trasporto)

1. Le decisioni riguardanti la nomina e il rinnovo, le condizioni di lavoro, compresa la retribuzione e la cessazione del mandato, delle persone responsabili della gestione o dei membri degli organi amministrativi del Gestore sono adottate dall'Organo di sorveglianza del Gestore nominato a norma dell'articolo 14.
2. L'identità e le condizioni che disciplinano i termini, la durata e la scadenza del mandato delle persone designate dall'organo di sorveglianza per la nomina o il rinnovo in quanto persone responsabili della gestione esecutiva o in quanto membri degli organi amministrativi del Gestore, e le ragioni di qualsiasi decisione proposta per porre fine al mandato, sono notificate all'Autorità per l'energia elettrica e il gas. Le condizioni e le decisioni di cui al comma 1 diventano vincolanti solo se l'Autorità per l'energia elettrica e il gas non formula obiezioni al riguardo entro tre settimane dalla notifica. La medesima Autorità può formulare obiezioni sulle decisioni di cui al comma 1:
 - a) se sorgono dubbi circa l'indipendenza professionale di una persona nominata responsabile della gestione o di un membro degli organi amministrativi;
 - b) se, in caso di cessazione anticipata di un mandato, esistono dubbi circa la motivazione di una tale cessazione anticipata.
3. Per un periodo di tre anni prima della nomina, le persone responsabili della gestione e i membri degli organi amministrativi del Gestore non devono aver esercitato alcuna posizione o responsabilità professionale, né interessi o relazioni commerciali, direttamente o indirettamente, nell'impresa verticalmente integrata o parte di essa o con i suoi azionisti di controllo.
4. Le persone responsabili della gestione e i membri degli organi amministrativi e i dipendenti del Gestore non hanno nessun'altra posizione o responsabilità professionale, né interessi o relazioni commerciali, direttamente o indirettamente, in alcuna o con alcuna altra parte dell'impresa verticalmente integrata o con i suoi azionisti di controllo.
5. Le persone responsabili della gestione, i membri degli organi amministrativi e i dipendenti del Gestore non detengono interessi né ricevono vantaggi finanziari, direttamente o indirettamente, in alcuna o da alcuna parte dell'impresa verticalmente integrata diversa dal Gestore stesso. La

loro retribuzione non dipende da attività o risultati dell'impresa verticalmente integrata diversi da quelli del Gestore.

6. Sono garantiti diritti effettivi di impugnazione dinnanzi all'Autorità per l'energia elettrica e il gas in caso di reclami delle persone responsabili della gestione o dei membri degli organi amministrativi del Gestore che contestano la cessazione anticipata del loro mandato.
7. Dopo la cessazione del loro mandato presso il Gestore, le persone responsabili della sua gestione e i membri dei suoi organi amministrativi non possono avere alcuna posizione o responsabilità professionale, né interessi o relazioni commerciali in alcuna o con alcuna parte dell'impresa verticalmente integrata diversa dal Gestore, né con i suoi azionisti di controllo, per un periodo non superiore a quattro anni.
8. La previsione di cui al comma 3 si applica alla maggioranza delle persone responsabili della gestione e dei membri degli organi amministrativi del Gestore. Le persone responsabili della gestione e i membri degli organi amministrativi del Gestore che non sono soggetti al comma 3, non devono aver esercitato attività di gestione o altre attività pertinenti nell'impresa verticalmente integrata per un periodo di almeno sei mesi prima della loro nomina. Il primo periodo del presente comma e i commi da 4 a 7 si applicano ~~a tutte le persone appartenenti alla gestione operativa~~ **ai dirigenti e ai loro referenti diretti per** questioni connesse alla gestione, alla manutenzione e allo sviluppo della rete di trasporto del gas **naturale**.

ART. 14

(Organo di sorveglianza)

1. Il Gestore si dota di un Organo di sorveglianza incaricato di assumere decisioni che possono avere un impatto significativo sul valore delle attività degli azionisti del Gestore stesso, in particolare le decisioni riguardanti l'approvazione dei piani finanziari annuali e, a più lungo termine, il livello di indebitamento del Gestore e l'ammontare dei dividendi distribuiti agli azionisti. Dalle decisioni che rientrano nel mandato dell'organo di sorveglianza sono escluse quelle connesse alle attività quotidiane del Gestore, alla gestione della rete di trasporto del gas **naturale**, e alle attività necessarie all'elaborazione del piano decennale di sviluppo della rete ai sensi dell'articolo 16.
2. L'Organo di sorveglianza si compone di membri che rappresentano l'impresa verticalmente integrata e membri che rappresentano gli azionisti terzi.
3. Ad almeno la metà meno uno dei membri dell'Organo di sorveglianza si applicano le disposizioni dell'articolo 13, commi da 2 a 7.
4. Le disposizioni dell'articolo 13, comma 2, lettera b), si applicano a tutti i membri dell'Organo di sorveglianza.

ART. 15

(Programma di adempimenti e responsabile della conformità)

1. Il Gestore elabora ed attua un programma di adempimenti in cui sono espone le misure adottate per assicurare che sia esclusa la possibilità di comportamenti discriminatori, e provvede a che sia adeguatamente controllata la conformità a tale programma. Il programma di adempimenti illustra gli obblighi specifici cui devono ottemperare i dipendenti del Gestore per raggiungere tali obiettivi. Esso è subordinato all'approvazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas. Il controllo indipendente della conformità, fatte salve le competenze in materia dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas, è effettuato da un Responsabile della conformità.

2. Il Responsabile della conformità è nominato dall'Organo di sorveglianza, fatta salva l'approvazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas. La medesima Autorità può respingere la nomina del Responsabile della conformità solo per ragioni di mancanza di indipendenza o per motivi di incapacità professionale. Il Responsabile della conformità può essere una persona fisica o una persona giuridica. Al Responsabile della conformità si applicano le disposizioni dell'articolo 13, commi da 2 a 8.
3. Il Responsabile della conformità ha i seguenti compiti:
 - a) controllare l'attuazione del programma di adempimenti;
 - b) redigere una relazione annuale in cui sono presentate le misure adottate per attuare il programma di adempimenti e trasmetterla all'Autorità per l'energia elettrica e il gas;
 - c) riferire all'Organo di sorveglianza e formulare raccomandazioni riguardanti il programma di adempimenti e la sua attuazione;
 - d) notificare all'Autorità per l'energia elettrica e il gas qualsiasi violazione sostanziale dell'attuazione del programma di adempimenti;
 - e) riferire all'Autorità per l'energia elettrica e il gas in merito ad eventuali rapporti commerciali e finanziari tra l'impresa verticalmente integrata e il Gestore.
4. Il Responsabile della conformità trasmette all'Autorità per l'energia elettrica e il gas le decisioni proposte riguardanti il piano di investimenti o gli investimenti autonomi nella rete di trasporto del gas **naturale**. La trasmissione è effettuata non oltre il momento in cui il competente organo di gestione o amministrativo del Gestore li trasmette all'Organo di sorveglianza.
5. Qualora l'impresa verticalmente integrata, nel corso dell'assemblea generale o tramite il voto dei membri dell'Organo di sorveglianza da essa nominati, abbia reso impossibile l'adozione di una decisione impedendo o ritardando in tal modo gli investimenti che, in base al piano decennale di sviluppo della rete, avrebbero dovuto essere eseguiti nei tre anni successivi, il Responsabile della conformità informa il Ministero dello sviluppo economico e l'Autorità per l'energia elettrica e il gas. Il Ministero dello sviluppo economico **e l'Autorità per l'energia elettrica e il gas, ciascuno secondo le proprie competenze, adottano** le misure di cui all'articolo 16.
6. Le condizioni che disciplinano il mandato o le condizioni di impiego del Responsabile della conformità, compresa la durata del suo mandato, sono soggette all'approvazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas. Tali condizioni assicurano l'indipendenza del Responsabile della conformità, fornendogli tra l'altro le risorse necessarie per espletare le proprie mansioni. Nel corso del suo mandato, il Responsabile della conformità non deve detenere nessun'altra posizione o responsabilità professionale né interessi, direttamente o indirettamente, in alcuna o con alcuna altra parte dell'impresa verticalmente integrata o con i suoi azionisti di controllo.
7. Il Responsabile della conformità fa regolarmente rapporto per iscritto all'Autorità per l'energia elettrica e il gas e ha il diritto di riferire regolarmente per iscritto all'Organo di sorveglianza del Gestore.
8. Il Responsabile della conformità può presenziare a tutte le riunioni degli organi di gestione amministrativi del Gestore nonché a quelle dell'Organo di sorveglianza e all'assemblea generale. Inoltre il Responsabile della conformità presenzia a tutte le riunioni riguardanti i seguenti aspetti:
 - a) le condizioni di accesso alla rete, quali definite nel regolamento (CE) n. 715/2009, in particolare per quanto riguarda le tariffe, i servizi di accesso di terzi, l'assegnazione di capacità e la gestione delle congestioni, la trasparenza, il bilanciamento e i mercati secondari;
 - b) i progetti avviati per gestire, mantenere e sviluppare la rete di trasporto, compresi gli investimenti per l'interconnessione e la connessione;
 - c) le operazioni di acquisto o vendita di gas naturale di energia elettrica necessarie per la gestione del sistema di trasporto.

9. Il Responsabile della conformità verifica che il Gestore ottemperi all'articolo 16 della direttiva 2009/73/CE.
10. Il Responsabile della conformità ha accesso a tutti i pertinenti dati e agli uffici del Gestore, nonché ad ogni informazione necessaria per adempiere alle sue mansioni.
11. Previo accordo dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas, l'Organo di sorveglianza può licenziare il Responsabile della conformità, in particolare per ragioni di mancanza di indipendenza o per motivi di incapacità professionale, su richiesta dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas.
12. Il Responsabile della conformità ha accesso agli uffici del Gestore senza necessità di preavviso.

ART. 16

(Sviluppo della rete e poteri decisionali in materia di investimenti)

1. Entro tre mesi dall'entrata in vigore del presente decreto, con decreto del Ministero dello sviluppo economico, da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n.400, ~~previa comunicazione al Presidente del Consiglio dei ministri,~~ **sentita la Conferenza Stato-Regioni** e l'Autorità per l'energia elettrica e il gas, sono stabilite le modalità per la redazione, da parte dei Gestori, di un piano decennale di sviluppo della rete basato sulla domanda e sull'offerta esistenti e previste e sui piani di sicurezza dell'approvvigionamento di cui all'articolo 8.
2. Il Gestore trasmette annualmente al Ministero dello sviluppo economico, **alle Regioni** e all'Autorità per l'energia elettrica e il gas, previa consultazione dei pertinenti soggetti interessati, il piano decennale di sviluppo della rete, che contiene misure efficaci atte a garantire l'adeguatezza del sistema e la sicurezza di approvvigionamento, tenendo conto anche dell'economicità degli investimenti e della tutela dell'ambiente.
3. In particolare, il piano decennale di sviluppo della rete:
 - a) **contiene una descrizione di dettaglio delle caratteristiche della rete di trasporto, delle aree in cui la stessa è funzionalmente articolata, nonché delle criticità e delle congestioni presenti o attese;**
 - b) indica ai partecipanti al mercato le principali infrastrutture di trasporto da costruire o potenziare nell'arco dei dieci anni successivi;
 - c) contiene tutti gli investimenti già decisi ed individua, **motivandone la scelta**, i nuovi investimenti da realizzare nel triennio successivo, **anche ai fini di consentire il superamento delle criticità presenti o attese;**
 - d) indica, per tutti i progetti di investimento, la data prevista di realizzazione.
4. Nell'elaborare il piano decennale di sviluppo della rete, il Gestore procede ad una stima ragionevole dell'evoluzione in termini di produzione, fornitura, consumo e scambi di gas **naturale** con altri Paesi, tenendo conto dei piani di investimento per le reti degli altri Paesi, nonché dei piani di investimento per lo stoccaggio e per terminali di rigassificazione del GNL.
5. Alle imprese del gas **naturale** che si dichiarano utenti potenziali di sistema può essere fatto obbligo di comprovare le loro affermazioni. I risultati della procedura consultiva sono resi pubblici, ivi inclusi i possibili fabbisogni in termini di investimenti.
6. Il Ministero dello sviluppo economico **e** l'Autorità per l'energia elettrica e il gas, **acquisito il parere delle Regioni territorialmente interessate dagli interventi programmati nel Piano decennale di sviluppo della rete, ciascuno secondo le proprie competenze valutano** la coerenza del piano decennale di sviluppo della rete con la strategia energetica nazionale di cui all'articolo 3, in conformità con i programmi infrastrutturali derivanti da accordi internazionali firmati dal Governo italiano; il Ministero valuta altresì, sentita l'Autorità per l'energia elettrica e

il gas, se il piano decennale contempli tutti i fabbisogni in materia di investimenti individuati nel corso della procedura consultiva e se esso sia coerente con il piano decennale di sviluppo della rete a livello comunitario di cui all'articolo 8, comma 3, lettera b), del regolamento (CE) n. 715/2009, nonché con i piani di sicurezza dell'approvvigionamento di cui all'articolo 8. In caso di dubbio sugli aspetti relativi alla coerenza con i piani a livello comunitario, il Ministero **acquisisce il parere dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas, che può consultare l'Agenzia per la cooperazione fra i regolatori nazionali dell'energia. Sulla base degli elementi di cui al presente comma,** il Ministero dello sviluppo economico può chiedere al Gestore di modificare il suo piano decennale di sviluppo della rete.

7. Il Ministero dello sviluppo economico **e l'Autorità per l'energia elettrica e il gas, ciascuno secondo le proprie competenze, effettuano il monitoraggio** dell'attuazione del piano decennale di sviluppo della rete.
8. Nei casi in cui il Gestore, per cause a lui imputabili, non realizza un investimento che, in base al piano decennale di sviluppo della rete, doveva essere realizzato nel triennio successivo, il Ministero dello sviluppo economico, **nei casi in cui la mancata realizzazione dell'opera oggetto dell'investimento rilevi ai fini della sicurezza del sistema del gas naturale, del rispetto degli accordi internazionali sottoscritti dall'Italia, o della Strategia energetica nazionale di cui all'articolo 3, e l'Autorità per l'energia elettrica e il gas, nei casi in cui la mancata realizzazione costituisca ostacolo all'accesso al sistema o allo sviluppo concorrenziale del mercato del gas naturale, impongono** al Gestore di realizzare gli investimenti in causa entro un termine definito purché tale investimento sia ancora pertinente sulla base del più recente piano decennale di sviluppo della rete.
9. Nei casi di cui al comma 8, le pertinenti regolazioni tariffarie coprono i costi degli investimenti in questione.
- 9-bis. Le disposizioni di cui all'articolo 96, comma 5, del testo unico sulle imposte dei redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica del 22 dicembre 1986, n. 917, si applicano anche a società a prevalente capitale privato che costruiscono e gestiscono reti per la fornitura di energia elettrica e gas naturale, qualora tali soggetti reinvestano le somme corrispondenti alle imposte non anticipate per la realizzazione di reti energetiche dichiarate di pubblica utilità.**

ART. 17

(Gestore di sistemi indipendente)

1. Entro il 3 gennaio 2012 le imprese proprietarie di reti di trasporto del gas naturale di cui all'articolo 10, comma 1, lettera b), ove intendano avvalersi della possibilità ivi indicata, rivolgono istanza al Ministero dello sviluppo economico ai fini della designazione di un Gestore di sistema indipendente.
2. Il Ministero dello sviluppo economico verifica che il Gestore di sistema indipendente indicato:
 - a) soddisfi **le** condizioni di cui all'articolo 11, comma 1, lettere b), c) e d);
 - b) dimostri di disporre delle risorse finanziarie, tecniche, materiali ed umane necessarie per svolgere i compiti di cui all'articolo 10;
 - c) si impegni a rispettare il piano decennale di sviluppo della rete di cui all'articolo 16;
 - d) dimostri di essere in grado di ottemperare agli obblighi impostigli dal regolamento (CE) n.715/2009, anche in ordine alla cooperazione con gli altri Gestori dei sistemi di trasporto anche livello europeo;
 - e) dimostri che il proprietario del sistema di trasporto sia in grado di ottemperare agli obblighi di

cui al comma 5.

3. Il Ministero dello sviluppo economico trasmette le designazioni di cui al comma 1 alla Commissione europea per l'approvazione.
4. Ogni Gestore di sistemi indipendente è responsabile della concessione e della gestione dell'accesso dei terzi, compresa la riscossione dei corrispettivi per l'accesso e per la gestione e soluzione delle congestioni, ed è altresì responsabile del funzionamento, del mantenimento e dello sviluppo del sistema di trasporto, nonché della capacità a lungo termine del sistema di soddisfare richieste ragionevoli di trasporto di gas **naturale**, tramite l'adeguata programmazione degli investimenti. Nello sviluppare il sistema di trasmissione il Gestore di sistema indipendente è responsabile della programmazione, della progettazione e **conseguente presentazione dell'istanza di autorizzazione**, della costruzione e dell'entrata in servizio della nuova infrastruttura. A tal fine il Gestore di sistema indipendente agisce in qualità di gestore di sistema di trasporto. Il proprietario del sistema di trasporto non deve avere alcuna responsabilità nella concessione o nella gestione dell'accesso dei terzi o nella programmazione degli investimenti.
5. Il proprietario del sistema di trasporto è tenuto a:
 - a) fornire al Gestore di sistemi indipendente cooperazione e ausilio nell'espletamento dei suoi compiti e, in particolare, tutte le informazioni pertinenti;
 - b) finanziare gli investimenti decisi dal gestore di sistemi indipendente e approvati dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas, ovvero dare il proprio assenso al finanziamento ad opera di altri soggetti interessati, compreso lo stesso gestore indipendente. I meccanismi di finanziamento necessari a tale scopo sono soggetti all'approvazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas. Prima di tale approvazione, la stessa Autorità consulta il proprietario del sistema di trasporto e altre parti interessate;
 - c) mantenere in proprio capo la responsabilità civile afferente le infrastrutture della rete, ad esclusione di quella collegata all'esercizio delle attività del Gestore di sistemi indipendente;
 - d) fornire le garanzie necessarie per facilitare il finanziamento di eventuali espansioni di rete, ad eccezione degli investimenti per i quali, ai sensi della lettera b), ha dato l'assenso a finanziamenti da parte di altri soggetti interessati, compreso il Gestore di sistemi indipendente.
6. L'Autorità garante per la concorrenza ed il mercato, in cooperazione con l'Autorità per l'energia elettrica e il gas, controlla l'osservanza, da parte del proprietario del sistema di trasporto, degli obblighi di cui al comma 5.

ART. 18

(Separazione dei proprietari dei sistemi di trasporto e dei gestori dei sistemi di stoccaggio)

1. Qualora sia stato nominato un gestore di sistemi indipendente, un proprietario di un sistema di trasporto e un gestore di un sistema di stoccaggio che fanno parte di un'impresa verticalmente integrata devono essere indipendenti, almeno sotto il profilo della forma giuridica, dell'organizzazione e del potere decisionale, dalle altre attività non connesse al trasporto, alla distribuzione e allo stoccaggio.
2. Per garantire l'indipendenza del proprietario del sistema di trasporto e del gestore del sistema di stoccaggio di cui al comma 1, si applicano i seguenti criteri minimi:
 - a) i responsabili della direzione dell'impresa proprietaria del sistema di trasporto e del gestore del sistema di stoccaggio non devono far parte di strutture dell'impresa verticalmente integrata nel settore del gas **naturale** responsabili, direttamente o indirettamente, della gestione quotidiana delle attività di produzione e fornitura di gas naturale;
 - b) devono essere adottate misure idonee ad assicurare che gli interessi professionali delle persone responsabili della direzione dell'impresa proprietaria del sistema di trasporto e del gestore del

sistema di stoccaggio siano presi in considerazione in modo da consentire loro di agire in maniera indipendente;

- c) il gestore dei sistemi di stoccaggio deve essere dotato di efficaci poteri decisionali, indipendenti dalle imprese di gas naturale integrate, in relazione ai mezzi necessari alla gestione, alla manutenzione e allo sviluppo degli impianti di stoccaggio. Tale disposizione non osta all'esistenza di appropriati meccanismi di coordinamento intesi a garantire la tutela dei diritti di vigilanza economica e amministrativa della società controllante per quanto riguarda la redditività degli investimenti della società controllata. La società controllante mantiene il diritto di approvare il piano finanziario annuale, o altro strumento equivalente, del gestore del sistema di stoccaggio e di introdurre limiti globali ai livelli di indebitamento della sua società controllata. Non è consentito alla società controllante di dare istruzioni né per quanto riguarda le operazioni giornaliere, né in relazione a singole decisioni concernenti la costruzione o il miglioramento degli impianti di stoccaggio che non eccedono i termini del piano finanziario approvato o di altro strumento equivalente;
- d) il proprietario del sistema di trasporto e il gestore del sistema di stoccaggio predispongono un programma di adempimenti, contenente le misure adottate per escludere comportamenti discriminatori e garantire che ne sia adeguatamente controllata l'osservanza. Il programma di adempimenti illustra gli obblighi specifici cui devono ottemperare i dipendenti per raggiungere tali obiettivi. La persona o l'organo responsabile del controllo del programma di adempimenti presenta ogni anno all'Autorità per l'energia elettrica e il gas una relazione sulle misure adottate, che viene pubblicata in forma adeguata a garantirne la conoscenza da parte dei soggetti interessati.

ART. 19

(Separazione dei proprietari dei sistemi di trasporto e dei gestori dei sistemi di trasporto)

1. Le imprese verticalmente integrate che intendono conformarsi a quanto previsto dall'articolo 9, della direttiva 2009/73/CE, procedendo alla separazione proprietaria dei Gestori di sistemi di trasporto di gas naturale sono tenute al rispetto delle seguenti disposizioni:
 - a) una impresa proprietaria di un sistema di trasporto deve svolgere le funzioni di Gestore del sistema di trasporto;
 - b) la stessa persona o le stesse persone, fisiche o giuridiche, non possono esercitare, direttamente o indirettamente, un controllo su un'impresa che svolge l'attività di produzione o di fornitura di gas naturale o di elettricità e allo stesso tempo, direttamente o indirettamente, un controllo o dei diritti su un gestore di un sistema di trasporto di gas **naturale** o di trasmissione di elettricità o su un sistema di trasporto di gas **naturale** o di trasmissione di energia elettrica;
 - c) la stessa persona o le stesse persone, fisiche o giuridiche, non possono nominare membri del consiglio di vigilanza, del consiglio di amministrazione o degli organi che rappresentano legalmente l'impresa all'interno di un gestore di sistemi di trasporto o di un sistema di trasporto, né esercitare direttamente o indirettamente un controllo o diritti sull'attività di produzione o di fornitura di gas **naturale**;
 - d) la stessa persona non può essere membro del consiglio di vigilanza, del consiglio di amministrazione o degli organi che rappresentano legalmente un'impresa, sia all'interno di un'impresa che svolge l'attività di produzione o di fornitura di gas **naturale**, sia all'interno di un gestore di sistemi di trasporto o di un sistema di trasporto;
 - e) le informazioni commercialmente sensibili di cui all'articolo 20 del decreto legislativo n.164 del 2000 acquisite dal gestore del sistema di trasporto prima della separazione dall'impresa verticalmente integrata, né il personale di tale gestore possono essere trasferiti a imprese che esercitano l'attività di produzione o fornitura di gas naturale.
2. I diritti di cui al comma 1, lettere b) e c), comprendono, in particolare, il potere di esercitare diritti di voto, di nominare membri del consiglio di vigilanza, del consiglio di amministrazione o

degli organi che rappresentano legalmente l'impresa, nonché la detenzione di una quota di maggioranza.

3. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui al comma 1, qualora le persone giuridiche siano costituite dallo Stato o da un ente pubblico, due enti pubblici separati i quali, rispettivamente, esercitino un controllo su un gestore di sistemi di trasporto di gas **naturale** o di trasmissione di energia elettrica o su un sistema di trasporto di gas **naturale** o di trasmissione di energia elettrica e un controllo su un'impresa che svolge le funzioni di produzione o di fornitura di gas **naturale** o di energia elettrica, non sono ritenuti la stessa persona giuridica.

ART. 20

(Designazione dei gestori degli impianti di stoccaggio e di rigassificazione di GNL)

1. Ferme restando le disposizioni di cui all'articolo 21 del decreto legislativo n.164 del 2000, le imprese del gas naturale che possiedono impianti di stoccaggio o di rigassificazione di gas naturale liquefatto designano uno o più gestori dei sistemi di stoccaggio e di rigassificazione di gas naturale liquefatto.
2. L'Autorità per l'energia elettrica e il gas vigila affinché i Gestori di cui al comma 1 operino nel rispetto dei principi di obiettività, di trasparenza e di non discriminarietà.

ART. 21

(Compiti dei gestori del sistema di trasporto, stoccaggio e GNL)

1. Il gestore di un sistema di trasporto, di stoccaggio o di un impianto di rigassificazione di gas naturale liquefatto è tenuto a:
 - a) gestire, mantenere e sviluppare, a condizioni economicamente accettabili, impianti sicuri, affidabili ed efficienti, per garantire un mercato aperto, nel dovuto rispetto dell'ambiente, predisponendo mezzi adeguati a rispondere agli obblighi di servizio;
 - b) astenersi da discriminazioni tra gli utenti o le categorie di utenti del sistema, in particolare a favore di imprese ad esso collegate;
 - c) fornire al gestore di ogni altro sistema di trasporto, stoccaggio o di rigassificazione di gas naturale liquefatto o di ogni altro sistema di distribuzione informazioni sufficienti per garantire che il trasporto e lo stoccaggio di gas naturale possano avvenire in maniera compatibile con il funzionamento sicuro ed efficiente del sistema interconnesso;
 - d) fornire agli utenti del sistema le informazioni necessarie ad un efficiente accesso al sistema.
2. Ogni gestore del sistema di trasporto costruisce sufficiente capacità nei punti di connessione transfrontaliera per integrare l'infrastruttura europea di trasporto accogliendo tutte le richieste di capacità economicamente ragionevoli e tecnicamente fattibili e tenendo conto della sicurezza degli approvvigionamenti del gas **naturale**.
3. Le regole di bilanciamento del sistema di gas naturale, adottate dai gestori del sistema di trasporto di gas **naturale**, comprese le regole per addebitare agli utenti della rete lo sbilanciamento energetico, devono essere obiettive, trasparenti e non discriminatorie. Le condizioni di prestazione di questi servizi da parte dei gestori del sistema di trasporto, comprese le regole e le tariffe, sono stabilite in modo non discriminatorio e corrispondente ai costi, secondo criteri stabiliti dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas, e sono oggetto di pubblicazione da parte dei gestori.

4. I gestori del sistema di trasporto e stoccaggio acquisiscono il gas naturale e l'energia elettrica utilizzata per lo svolgimento delle proprie attività secondo procedure trasparenti, non discriminatorie e basate su criteri di mercato.
5. I gestori di un sistema di trasporto, di stoccaggio o di un impianto di rigassificazione di gas naturale liquefatto sono tenuti al rispetto delle disposizioni in materia di trasparenza, di non discriminazione, di offerta dei servizi di accesso per i terzi alle capacità disponibili e di assegnazione delle capacità stesse, in particolare in regime di congestione, di cui al Regolamento (CE) n.715/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 luglio 2009.
6. I gestori dei gasdotti interconnessi, anche non direttamente, con reti appartenenti ad altri Stati membri adottano modalità di gestione delle reti tali da assicurare la gestione ottimale delle stesse, promuovere lo sviluppo degli scambi di gas naturale, e l'assegnazione congiunta delle capacità transfrontaliere.
7. Il Ministero dello sviluppo economico e l'Autorità per l'energia elettrica e il gas promuovono la cooperazione fra i gestori transfrontalieri nelle aree geografiche interessate.

ART. 22

(Obbligo di riservatezza dei gestori e dei proprietari del sistema di trasporto)

1. All'articolo 20 del decreto legislativo n.164 del 2000, dopo il comma 5 sono aggiunti, in fine, i seguenti:
“ 5-bis. Le imprese di cui al comma 1 impediscono che le informazioni concernenti le proprie attività, che potrebbero essere commercialmente vantaggiose, siano divulgate in modo discriminatorio. In particolare, le informazioni commercialmente sensibili non sono divulgate ad altre parti dell'impresa salvo risulti necessario per effettuare una operazione commerciale. Il proprietario di una impresa di trasporto e la restante parte dell'impresa non devono utilizzare servizi comuni, quali servizi legali comuni, ad eccezione delle funzioni meramente amministrative o dei servizi informatici.
5-ter. Nel corso di operazioni di compravendita da parte di imprese collegate, alle imprese di cui al comma 1 è fatto divieto di abuso delle informazioni commercialmente sensibili acquisite da terzi nel negoziare o fornire l'accesso ai sistemi e agli impianti gestiti dalle stesse imprese.”.

ART. 23

(Separazione dei gestori dei sistemi di distribuzione)

1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 21, comma 2, del decreto legislativo n.164 del 2000, le imprese di distribuzione del gas naturale che fanno parte di una impresa verticalmente integrata, devono essere indipendenti, sotto il profilo dell'organizzazione e del potere decisionale, dalle altre attività non connesse alla distribuzione.
2. Nel caso le imprese di distribuzione del gas naturale di cui al comma 1 abbiano più di 100.000 clienti allacciati, si applicano i seguenti requisiti minimi:
 - a) i responsabili dell'amministrazione di un gestore del sistema di distribuzione non devono far parte di strutture societarie dell'impresa di gas naturale verticalmente integrata responsabili, direttamente o indirettamente, della gestione quotidiana delle attività di produzione, trasporto e fornitura di gas naturale;
 - b) devono essere adottate misure idonee ad assicurare che gli interessi professionali delle persone responsabili dell'amministrazione del gestore dell'impresa di distribuzione siano presi in considerazione in modo da consentire loro di agire in maniera indipendente;
 - c) il gestore del sistema di distribuzione deve disporre di effettivi poteri decisionali, indipendenti

dall'impresa di gas naturale integrata, in relazione ai mezzi necessari alla gestione, alla manutenzione e allo sviluppo della rete. Ai fini dello svolgimento di tali attività, il gestore del sistema di distribuzione deve disporre delle risorse necessarie, comprese le risorse umane, tecniche, finanziarie e materiali. Tale disposizione non impedisce l'esistenza di idonei meccanismi di coordinamento intesi a garantire la tutela dei diritti di vigilanza economica e amministrativa della società controllante per quanto riguarda la redditività degli investimenti nella società controllata. È consentito alla società controllante di approvare il piano finanziario annuale, o altro strumento equivalente, del gestore del sistema di distribuzione e di introdurre limiti globali ai livelli di indebitamento della società controllata. Non è consentito alla società controllante di dare istruzioni, né per quanto riguarda le operazioni giornaliere, né in relazione a singole decisioni concernenti la costruzione o il miglioramento delle linee di distribuzione, che non eccedano i termini del piano finanziario approvato o di qualsiasi strumento equivalente;

d) il gestore del sistema di distribuzione deve predisporre un programma di adempimenti, contenente le misure adottate per escludere comportamenti discriminatori, e garantire che ne sia adeguatamente controllata l'osservanza. Il programma di adempimenti illustra gli obblighi specifici cui devono ottemperare i dipendenti per raggiungere tale obiettivo. La persona o l'organo responsabile del controllo del programma di adempimenti, il responsabile della conformità del gestore del sistema di distribuzione, presenta ogni anno all'Autorità per l'energia elettrica e il gas una relazione sulle misure adottate, che è pubblicata. Il responsabile della conformità del gestore del sistema di distribuzione è pienamente indipendente e deve poter accedere, per lo svolgimento dei suoi compiti, a tutte le informazioni necessarie in possesso del gestore del sistema di distribuzione e di ogni impresa collegata.

3. Ai gestori di sistemi di distribuzione verticalmente integrati è fatto divieto di creare confusione, nella loro politica di comunicazione e di marchio, circa l'identità distinta del ramo 'fornitura' dell'impresa verticalmente integrata. **A tal fine i gestori di cui al presente comma si conformano alle disposizioni emanate dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas.**

4. L'Autorità per l'energia elettrica e il gas può adottare misure, anche tariffarie, per promuovere l'aggregazione dei distributori di gas naturale con meno di 50.000 clienti.

ART. 24

(Valore di rimborso degli impianti di distribuzione)

1. All'articolo 14 del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, il comma 8 è sostituito dal seguente:

“ 8. Il nuovo gestore, con riferimento agli investimenti realizzati sugli impianti oggetto di trasferimento di proprietà nei precedenti affidamenti o concessioni, è tenuto a subentrare nelle garanzie e nelle obbligazioni relative ai contratti di finanziamento in essere o ad estinguere queste ultime e a corrispondere una somma al distributore uscente in misura pari al valore di rimborso per gli impianti la cui proprietà è trasferita dal distributore uscente al nuovo gestore. Nella situazione a regime, al termine della durata delle nuove concessioni di distribuzione del gas naturale affidate ai sensi del comma 1, il valore di rimborso al ~~nuovo~~ gestore **uscente** è pari al valore delle immobilizzazioni nette di località del servizio di distribuzione e misura, relativo agli impianti la cui proprietà viene trasferita dal distributore uscente al nuovo gestore, incluse le immobilizzazioni in corso di realizzazione, al netto dei contributi pubblici in conto capitale e dei contributi privati relativi ai cespiti di località, calcolato secondo la metodologia della regolazione tariffaria vigente e sulla base della consistenza degli impianti al momento del trasferimento della proprietà.”.

2. All'articolo 14, comma 9, del decreto legislativo 23 maggio 2000, n.164, primo periodo, dopo le parole: “indicati nel bando di gara” sono inserite le seguenti: “stimando il valore di rimborso

delle immobilizzazioni previste dopo l'emissione del bando di gara. Il bando di gara riporta le modalità per regolare il valore di rimborso relativo a queste ultime immobilizzazioni.”.

2-bis. L'Autorità per l'energia elettrica e il gas, limitatamente al primo periodo di esercizio delle concessioni assegnate per ambiti territoriali minimi di cui all'articolo 46-bis, comma 2, del decreto-legge 1° ottobre 2007, n.159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n.222, riconosce in tariffa al gestore entrante l'ammortamento della differenza tra il valore di rimborso e il valore delle immobilizzazioni nette, al netto dei contributi pubblici in conto capitale e dei contributi privati relativi ai cespiti di località, come riconosciuto in tariffa.

2-ter. Gli enti locali che alla data di entrata in vigore del presente decreto, in caso di procedura di gara aperta, abbiano pubblicato bandi di gara, o, in caso di procedura di gara ristretta, abbiano inviato anche le lettere di invito, includenti in entrambi i casi la definizione dei criteri di valutazione dell'offerta e del valore di rimborso al gestore uscente, e non siano pervenuti all'aggiudicazione dell'impresa vincitrice, possono procedere all'affidamento del servizio di distribuzione di gas naturale secondo le procedure applicabili alla data di indizione della relativa gara.

ART. 25

(Separazione della contabilità)

1. Fermo restando quanto stabilito dall'articolo 21 del decreto legislativo n.164 del 2000, le imprese del gas naturale sono tenute alla separazione contabile tra le attività di trasporto, distribuzione, stoccaggio e rigassificazione di gas naturale liquefatto, in base ai criteri stabiliti dall'autorità per l'energia elettrica e il gas, conformemente alle disposizioni di cui all'articolo 31 della direttiva 2009/73/CE.

ART. 26

(Trasparenza della contabilità)

1. Le imprese di gas ~~di gas~~ naturale consentono alle autorità competenti di accedere alla loro contabilità conformemente alle disposizioni dell'articolo 30 della direttiva 2009/73/CE, mantenendo comunque la riservatezza sulle informazioni commercialmente sensibili.

ART. 27

(Disposizioni sullo stoccaggio)

1. All'articolo 12 del decreto legislativo n.164 del 2000 dopo il comma 11 sono aggiunti, in fine, i seguenti:
“ 11-bis. Lo stoccaggio strategico, offerto in regime regolato, è posto a carico dei soggetti produttori e dei soggetti importatori di gas naturale, sia nel caso di importazione di gas **naturale** prodotto in Paesi appartenenti all'Unione europea, sia nel caso di importazione di gas naturale prodotto in Paesi non appartenenti all'Unione europea, secondo quote determinate in funzione, anche non lineare, del volume importato, e dell'infrastruttura di approvvigionamento, stabilite annualmente con decreto del Ministero dello sviluppo economico, in relazione alla evoluzione delle capacità di importazione delle singole infrastrutture di importazione e della capacità di produzione nazionale.
11-ter. Il volume complessivo relativo allo stoccaggio strategico è stabilito annualmente dal Ministero dello sviluppo economico, sentito il Comitato di emergenza e monitoraggio del

sistema del gas **naturale**, in misura non inferiore al maggiore dei seguenti volumi:

a) volume necessario al fine di poter erogare per almeno 30 giorni continuativi, nel corso di tutto il periodo di punta stagionale, una portata fino al 100 per cento della maggiore delle importazioni provenienti dalla infrastruttura di importazione maggiormente utilizzata;

b) volume necessario per le necessità di modulazione in caso di inverno rigido, calcolato per l'inverno più rigido verificatosi negli ultimi 20 anni.

11-quater. L'autorizzazione all'uso dello stoccaggio strategico può essere rilasciata a una impresa del gas **naturale** solo nel caso in cui l'intera capacità di importazione conferita alla stessa impresa, nel periodo per il quale viene richiesto l'accesso allo stoccaggio strategico, sia stata utilizzata, salvo documentati casi di forza maggiore **e compatibilmente con le condizioni e i vincoli tecnici esistenti**.

2. All'articolo 12 del decreto legislativo n.164 del 2000 il comma 7 è sostituito dal seguente:

“ 7. L'Autorità per l'energia elettrica e il gas fissa le modalità atte a garantire a tutti gli utenti la libertà di accesso a parità di condizioni, la massima imparzialità e la neutralità del servizio di stoccaggio in condizioni di normale esercizio e gli obblighi dei soggetti che svolgono le attività di stoccaggio, sulla base dei seguenti criteri:

a) le capacità di stoccaggio di modulazione, fatto salvo quanto disposto al comma 5, sono assegnate prioritariamente per le esigenze di fornitura ai clienti civili, ivi comprese le utenze relative ad attività di servizio pubblico, tra cui ospedali, case di cura e di riposo, carceri, scuole, e altre strutture pubbliche o private che svolgono un'attività riconosciuta di assistenza, nonché a clienti non civili con consumi non superiori a 50.000 metri cubi annui, per un volume calcolato annualmente e pari **al fabbisogno di modulazione stagionale degli stessi clienti in ipotesi di inverno rigido, in base ai criteri di cui all'articolo 18, comma 2. Il rimanente stoccaggio è assegnato, secondo modalità stabilite dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas, anche per servizi diversi da quelli di modulazione.**”

3. All'articolo 18, comma 2, del decreto legislativo n.164 del 2000 il secondo periodo è sostituito dal seguente: “Il Ministero dello sviluppo economico determina i criteri per il calcolo degli obblighi di modulazione per il periodo di punta stagionale per aree di prelievo omogenee in funzione dei valori climatici, tenendo conto degli obblighi di garanzia delle forniture di gas **naturale** ai clienti vulnerabili di cui all'articolo 8 del regolamento (CE) n.994/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 ottobre 2010.”.

4. All'articolo 18 del decreto legislativo n.164 del 2000 il comma 3 è sostituito dal seguente:

“ 3. I soggetti che svolgono attività di vendita ai clienti civili, ivi comprese le utenze relative ad attività di servizio pubblico, tra cui ospedali, case di cura e di riposo, carceri, scuole, e altre strutture pubbliche o private che svolgono un'attività riconosciuta di assistenza, nonché a clienti non civili con consumi non superiori a 50.000 metri cubi annui, a decorrere dal 1° ottobre 2011 forniscono agli stessi clienti il servizio di modulazione di cui al comma 2, ovvero, ove abbiano installato misuratori multiorari di gas **naturale**, il servizio richiesto direttamente dai clienti stessi. L'Autorità per l'energia elettrica ed il gas vigila sulla trasparenza delle condizioni contrattuali e, con proprie deliberazioni, può stabilire un codice di condotta commerciale in cui sono determinate le modalità e i contenuti delle informazioni minime che i soggetti che svolgono l'attività di vendita devono fornire ai clienti stessi.”.

4-bis. Al fine di garantire la sicurezza delle forniture di gas naturale utilizzato come carburante, la cassa conguaglio GPL, di cui al provvedimento CIP n.44 del 28 ottobre 1977, esercita le competenze relative al fondo bombole per metano e alla sua gestione, di cui alla legge 8 luglio 1950, n.640, e alla legge 7 giugno 1990, n.145, ad essa trasferite ai sensi dell'articolo 27, commi 3 e 6, della legge 23 luglio 2009, n. 99, mediante il comitato di gestione del fondo bombole per metano di cui alle leggi citate. Sono fatti salvi gli atti

amministrativi e di gestione adottati dallo stesso comitato e dalla cassa conguaglio GPL fino alla data di entrata in vigore del presente decreto. Il Ministro dello sviluppo economico, con proprio decreto, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, nomina i componenti del comitato di cui al presente comma, riducendone il numero di due unità.

ART. 28

(Semplificazione delle norme sull'attività di importazione)

1. All'articolo 3 del decreto legislativo n.164 del 2000 il comma 1 è sostituito dal seguente:
“ 1. L'attività di importazione di gas naturale relativa a contratti di durata superiore ad un anno, effettuata attraverso i punti di entrata della rete nazionale dei gasdotti a mezzo di gasdotti o di terminali di rigassificazione di GNL, o a mezzo di carri bombolai o di autocisterne di gas naturale liquefatto, è soggetta ad autorizzazione del Ministero dello sviluppo economico, rilasciata in base a criteri obiettivi e non discriminatori pubblicati ai sensi dell'articolo 29.”.
2. All'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo n.164 del 2000 le lettere d) ed e) sono soppresse.
3. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto viene a cessare l'obbligo di cui all'articolo 3, comma 2, lettera e), del decreto legislativo n.164 del 2000 e di cui all'articolo 7 del decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 27 marzo 2001.
4. All'articolo 3 del decreto legislativo n.164 del 2000 il comma 7 è sostituito dal seguente:
“ 7. L'attività di importazione di gas naturale di cui al comma 1, relativa a contratti di durata non superiore a un anno, è soggetta a comunicazione, trenta giorni prima del suo inizio, al Ministero dello sviluppo economico e all'Autorità per l'energia elettrica e il gas, degli elementi di cui al comma 5.”.
5. All'articolo 3, comma 8, del decreto legislativo n.164 del 2000 il secondo periodo è sostituito dal seguente: “Il valore di cui sopra può essere ridotto o annullato, con decreto del Ministero dello sviluppo economico, in funzione delle esigenze di sicurezza del sistema del gas **naturale**.”.
6. All'articolo 3 del decreto legislativo n.164 del 2000 il comma 6 è sostituito dal seguente:
“ 6. Per le importazioni di GNL, ai fini del rispetto dell'obbligo di cui all'articolo 12, comma 2, le imprese del gas **naturale** possono computare come stoccaggio strategico il 50 cento della capacità dei serbatoi di stoccaggio presenti nell'impianto di rigassificazione utilizzato, ridotta proporzionalmente al rapporto tra le importazioni effettuate nel corso dell'anno da ciascun soggetto e la capacità totale annuale di importazione dell'impianto.
7. All'articolo 3 del decreto legislativo n.164 del 2000 il comma 3 è sostituito dal seguente:
“ 3. Nell'ambito della domanda di autorizzazione all'importazione o della comunicazione di cui al comma 7 devono essere indicati gli Stati dove il gas **naturale** è stato prodotto. Nel caso di acquisto presso un punto di scambio fisico (“hub”) estero deve essere indicata la composizione media della provenienza del gas **naturale** dai vari Paesi di produzione.”.
8. I soggetti che effettuano attività di importazione di gas naturale in assenza dell'autorizzazione di cui all'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo n.164 del 2000, sono soggetti alle sanzioni di cui all'articolo 45, comma 1, lettera b). In caso di reiterazione a detti soggetti può essere negato il rilascio di nuove autorizzazioni all'importazione.

ART. 29

(Gasdotti di coltivazione)

1. All'articolo 6, comma 4, del decreto legislativo n.164 del 2000 è aggiunto in fine il seguente periodo: "In caso di controversie transfrontaliere con gli altri Stati membri si applicano le disposizioni sulla risoluzione delle controversie relative allo Stato membro che ha giurisdizione sulla rete di gasdotti di coltivazione che nega l'accesso. Se, nelle controversie transfrontaliere, la rete interessata fa capo all'Italia e a più di uno Stato membro, le competenti autorità italiane si consultano con le competenti autorità degli altri Stati membri interessati al fine di garantire che le disposizioni della Direttiva 2009/73/Ce siano correttamente applicate".

ART. 30

(Semplificazione per le attività di vendita di gas naturale e di biogas)

1. All'articolo 1 del decreto legislativo n.164 del 2000 dopo il comma 2 é aggiunto, in fine, il seguente:
" 2-bis. Le norme del presente decreto legislativo relative al gas naturale, compreso il gas naturale liquefatto, si applicano in modo non discriminatorio anche al biogas e al gas derivante dalla biomassa o ad altri tipi di gas, nella misura in cui i suddetti gas possono essere iniettati nel sistema del gas naturale e trasportati attraverso tale sistema senza porre problemi di ordine tecnico o di sicurezza."
2. All'articolo 17 del decreto legislativo n.164 del 2000 i commi da 1 a 4 sono sostituiti dai seguenti:
" 1. A decorrere dall'1° gennaio 2012 è operativo presso il Ministero dello sviluppo economico un 'Elenco dei soggetti abilitati alla vendita di gas naturale a clienti finali,' relativo anche alla vendita di gas naturale liquefatto attraverso autocisterne e di gas naturale a mezzo di carri bombolai, nonché di biogas.
2. I soggetti che alla data del presente decreto risultano autorizzati alla vendita di gas naturale a clienti finali, sono direttamente iscritti all'elenco di cui al comma 1.
3. Le società interessate alla inclusione nell'elenco di cui al comma 1 presentano richiesta al Ministero dello sviluppo economico, in base a modalità e requisiti stabiliti con decreto dello stesso Ministero entro la data di cui al comma 1. Il Ministero dello sviluppo economico, entro trenta giorni dalla richiesta, qualora verifichi la non congruità di uno o più dei requisiti richiesti, può sospendere l'iscrizione nell'elenco di cui al comma 1 del soggetto interessato e richiedere allo stesso elementi integrativi.
4. L'Elenco dei soggetti abilitati alla vendita di gas naturale ai clienti finali è pubblicato sul sito internet del Ministero dello sviluppo economico e aggiornato mensilmente. La pubblicazione ha valore di pubblicità ai fini di legge per tutti i soggetti interessati".

ART. 31

(Definizione di Rete nazionale dei gasdotti e di Rete di trasporto regionale)

1. All'articolo 9 del decreto legislativo n.164 del 2000 dopo il comma 1 sono aggiunti, in fine, i seguenti:
" 1-bis. Possono essere classificati come reti facenti parte della Rete di Trasporto regionale, le reti o i gasdotti di nuova realizzazione o quelli esistenti che soddisfano i requisiti stabiliti con decreto del Ministro dello sviluppo economico.
1-ter. I clienti finali diversi dai clienti civili hanno diritto di richiedere l'allacciamento diretto a una rete di trasporto regionale nei casi stabiliti con decreto del Ministero dello sviluppo economico."
2. Alla rubrica dell'articolo 9 del decreto legislativo n.164 del 2000 sono aggiunte in fine le seguenti parole: "e di rete di trasporto regionale".

ART. 32

(Misure a favore della liquidità del mercato)

1. L'Autorità per l'energia elettrica e il gas, sulla base di indirizzi del Ministero dello sviluppo economico, provvede alla disciplina del bilanciamento di merito economico secondo criteri obiettivi, trasparenti e non discriminatori, con tariffe del servizio di bilanciamento determinate in modo corrispondente ai costi del servizio.
2. Il Gestore dei mercati energetici di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, assume la gestione dei mercati a termine fisici del gas naturale. A tale fine, l'Autorità per l'energia elettrica e il gas fissa le condizioni regolatorie atte a garantire al Gestore medesimo lo svolgimento di tali attività, ivi compresa quella di controparte centrale delle negoziazioni concluse dagli operatori sui predetti mercati, nonché quella di operare come utente presso il Punto di scambio virtuale (PSV), con relativa titolarità di un conto sul PSV e come utente del mercato del bilanciamento del gas **naturale**.

ART. 33

(Nuove infrastrutture)

1. All'articolo 1 della legge 23 agosto 2004, n.239, il comma 17 è sostituito dal seguente:
“ 17. I soggetti che investono, direttamente o indirettamente, nella realizzazione di nuove infrastrutture di interconnessione tra le reti nazionali di trasporto di gas **naturale** degli Stati membri dell'Unione europea e la rete di trasporto italiana, nella realizzazione in Italia di nuovi terminali di rigassificazione di gas naturale liquefatto o di nuovi stoccaggi in sotterraneo di gas naturale, o in significativi potenziamenti delle capacità delle infrastrutture esistenti sopra citate, tali da permettere lo sviluppo della concorrenza e di nuove fonti di approvvigionamento di gas naturale, possono richiedere, per la capacità di nuova realizzazione, un'esenzione dalla disciplina che prevede il diritto di accesso dei terzi, ovvero dall'applicazione delle rispettive tariffe regolamentate, o da entrambe le fattispecie, nonché l'esenzione dalla disciplina relativa alla separazione dei sistemi di trasporto e certificazione dei gestori dei sistemi di trasporto. L'esenzione è accordata per un periodo stabilito caso per caso, non superiore a 25 anni, e per una quota della nuova capacità stabilita caso per caso, dal Ministero dello sviluppo economico, previo parere dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas. In caso di realizzazione di nuove infrastrutture di interconnessione, l'esenzione è accordata previa consultazione delle autorità competenti dello Stato membro interessato. La concessione di una esenzione dalla disciplina che prevede il diritto di accesso dei terzi, perde effetto due anni dopo la data della relativa concessione, qualora alla scadenza di tale termine la costruzione dell'infrastruttura non sia ancora iniziata, e cinque anni dopo la data della relativa concessione, qualora alla scadenza di tale termine l'infrastruttura non sia ancora operativa, a meno che il Ministero, in accordo con la Commissione europea, non decida che il ritardo è dovuto a gravi ostacoli che esulano dal controllo del soggetto cui la deroga è stata concessa.”.
2. All'articolo 1 della legge 23 agosto 2004, n.239, il comma 18 è sostituito dal seguente:
“ 18. I soggetti che investono, direttamente o indirettamente, nella realizzazione di nuove infrastrutture internazionali di interconnessione con Stati non appartenenti all'Unione europea ai fini dell'importazione in Italia di gas naturale o nel potenziamento delle capacità di trasporto degli stessi gasdotti esistenti, possono richiedere nei corrispondenti punti d'ingresso della rete nazionale dei gasdotti, il diritto di allocazione prioritaria nel conferimento della corrispondente nuova capacità realizzata in Italia. Il diritto di allocazione prioritaria è accordato, caso per caso, per un periodo non superiore a 25 anni e per una quota della nuova capacità stabilita caso per caso, e in base alle modalità di conferimento e alle tariffe di trasporto, stabilite dall'Autorità per

l'energia elettrica e il gas. Tale diritto è accordato dal Ministero dello sviluppo economico, previo parere dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas, che deve essere reso entro il termine di trenta giorni dalla richiesta, trascorso il quale si intende reso positivamente. La concessione di una allocazione prioritaria perde effetto due anni dopo la data della relativa concessione, qualora alla scadenza di tale termine la costruzione dell'infrastruttura non sia ancora iniziata, e cinque anni dopo la data della relativa concessione, qualora alla scadenza di tale termine l'infrastruttura non sia ancora operativa, a meno che il Ministero non decida che il ritardo è dovuto a gravi ostacoli che esulano dal controllo del soggetto cui la deroga è stata concessa.”.

3. Restano ferme le esenzioni e le allocazioni prioritarie accordate, prima della data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, ai sensi della legge 23 agosto 2004, n. 239, e della direttiva 2003/55/CE, che si intendono riferite anche agli obblighi di separazione di cui all'articolo 10, comma 1 e confermate con le condizioni e le modalità per la loro applicazione già stabilite e comunicate alla Commissione europea dal Ministero dello sviluppo economico. Il Ministero dello sviluppo economico provvede a designare alla Commissione europea i rispettivi gestori.
4. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il Ministro dello sviluppo economico modifica le disposizioni contenute nei decreti ministeriali 11 aprile 2006 e 28 aprile 2006, pubblicati nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana n.109 del 12 maggio 2006, per conformarli alle disposizioni del presente articolo, in particolare riguardo alle manifestazioni di interesse dei potenziali utilizzatori delle infrastrutture oggetto di richieste di esenzione o di allocazione prioritaria.
5. La concessione di una esenzione o di una allocazione prioritaria di cui al comma 4 può essere subordinata a misure volte a promuovere la concorrenza e la liquidità del sistema nazionale del gas **naturale** e a consentire l'accesso dei terzi alla capacità esentata non utilizzata.

TITOLO III MERCATO DELL'ENERGIA ELETTRICA

ART. 34

(Modifiche ed integrazioni delle definizioni di cui al decreto legislativo 16 marzo 1999, n.79)

1. All'articolo 2 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n.79, i commi 3, 4, 5 e 6 sono sostituiti dai seguenti:
 - “ 3. Cliente: il cliente grossista e finale di energia elettrica.
 4. Cliente grossista: qualsiasi persona fisica o giuridica che acquista energia elettrica a scopo di rivendita all'interno o all'esterno del sistema in cui è stabilita.
 5. Cliente finale: il cliente che acquista energia elettrica per uso proprio.
 6. Cliente idoneo: è la persona fisica o giuridica che ha la capacità di stipulare contratti di fornitura con qualsiasi produttore, distributore o grossista, sia in Italia sia all'estero.”.
2. All'articolo 2 del decreto legislativo n.79 del 1999 dopo il comma 25 sono aggiunti, in fine, i seguenti:
 - “ 25-bis. Gestore del sistema di trasmissione: qualsiasi persona fisica o giuridica responsabile della gestione, della manutenzione e dello sviluppo del sistema di trasmissione in una data zona e delle relative interconnessioni con altri sistemi, e di assicurare la capacità a lungo termine del sistema di soddisfare richieste ragionevoli di trasmissione di energia elettrica.
 - 25-ter. Gestore del sistema di distribuzione: qualsiasi persona fisica o giuridica responsabile della gestione, della manutenzione e dello sviluppo del sistema di distribuzione in una data zona e delle relative interconnessioni con altri sistemi, e di assicurare la capacità a lungo termine del sistema di soddisfare richieste ragionevoli di distribuzione di energia elettrica.

25-quater. Cliente civile: il cliente che acquista energia elettrica per il proprio consumo domestico, escluse le attività commerciali e professionali.

25-quinquies. Cliente non civile: la persona fisica o giuridica che acquista energia elettrica non destinata al proprio consumo domestico, inclusi i produttori e i cliente grossisti.

25-sexies. Fornitura: la vendita, compresa la rivendita, di energia elettrica ai clienti.

25-septies. Impresa elettrica verticalmente integrata: un'impresa elettrica o un gruppo di imprese elettriche nelle quali la stessa persona o le stesse persone hanno, direttamente o indirettamente, il potere di esercitare un controllo, e in cui l'impresa o il gruppo di imprese esercita almeno una delle attività di trasmissione o distribuzione, e almeno una delle funzioni di produzione o fornitura di energia elettrica.

25-octies. Impresa orizzontalmente integrata: un'impresa che svolge almeno una delle funzioni di generazione per la vendita o di trasmissione o di distribuzione o di fornitura di energia elettrica, nonché un'altra attività che non rientra nel settore dell'energia elettrica.

25-nonies. Programmazione a lungo termine: programmazione, in un'ottica a lungo termine, del fabbisogno di investimenti nella capacità di generazione, di trasmissione e di distribuzione, al fine di soddisfare la domanda di energia elettrica del sistema ed assicurare la fornitura ai clienti.

25-decies. Contratto di fornitura di energia elettrica: un contratto di fornitura di energia elettrica ad esclusione degli strumenti derivati sull'energia elettrica.

25-undecies. Strumenti derivati sull'energia elettrica: uno strumento finanziario di cui ai punti 5, 6 o 7 della sezione C dell'allegato I della direttiva 2004/39/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004, relativa agli strumenti finanziari, collegato all'energia elettrica.

25-duodecies. Controllo: diritti, contratti o altri mezzi che conferiscono, da soli o congiuntamente, e tenuto conto delle circostanze di fatto o di diritto, la possibilità di esercitare un'influenza determinante sull'attività di un'impresa, in particolare attraverso: diritti di proprietà o di godimento sulla totalità o su parti del patrimonio di un'impresa; diritti o contratti che conferiscono un'influenza determinante sulla composizione, sulle votazioni, sulle decisioni degli organi di un'impresa.

25-terdecies. Impresa elettrica: ogni persona fisica o giuridica, esclusi tuttavia i clienti finali, che svolge almeno una delle funzioni seguenti: generazione, trasporto, distribuzione, fornitura o acquisto di energia elettrica, che è responsabile per i compiti commerciali, tecnici o di manutenzione legati a queste funzioni.”.

ART. 35

(Obblighi relativi al servizio pubblico e tutela dei consumatori)

1. Tutti clienti sono idonei.
2. I clienti finali civili e le imprese connesse in bassa tensione con meno di 50 dipendenti e un fatturato annuo non superiore ai 10 milioni di euro **che non scelgano** un fornitore sul mercato libero, sono riforniti di energia elettrica nell'ambito del regime di tutela di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 18 giugno 2007, n.73, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2007, n. 125. **In relazione all'evoluzione del mercato al dettaglio dell'energia elettrica il Ministro dello sviluppo economico, tenuto conto dell'esito di monitoraggi, da effettuare almeno ogni due anni, sull'andamento del mercato al dettaglio e sulla sussistenza in tale mercato di effettive condizioni di concorrenza** con propri decreti, anche mediante indirizzi rivolti alle imprese che erogano il servizio di tutela, può adeguare, con particolare riferimento ai clienti industriali, le forme e le modalità di erogazione del regime di cui al presente comma.
3. L'Autorità per l'energia elettrica e il gas, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, adegua i propri provvedimenti affinché, in modo non discriminatorio in relazione a costi, oneri o tempo:
 - a) qualora un cliente, nel rispetto delle condizioni contrattuali, intenda cambiare fornitore,

- l'operatore o gli operatori interessati effettuino tale cambiamento entro tre settimane ;
- b) i clienti ricevano tutti i pertinenti dati di consumo e a tal fine siano obbligate le società di distribuzione a rendere disponibili i dati di consumo dei clienti alle società di vendita, **garantendo la qualità e la tempestività dell'informazione fornita;**
 - c) i clienti abbiano informazioni trasparenti circa le tariffe e le condizioni economiche applicate, i termini e le condizioni contrattuali minime.
4. L'Autorità per l'energia elettrica e il gas, anche avvalendosi dell'Acquirente Unico Spa e del Gestore dei servizi energetici Spa, ai sensi dell'articolo 27, comma 2, della legge 23 luglio 2009, n. 99, adotta le misure necessarie:
- a) per la diffusione presso i clienti finali di energia elettrica della lista di controllo per i consumatori elaborata dalla Commissione europea contenente informazioni pratiche sui loro diritti;
 - b) **per assicurare che** i clienti abbiano idonee informazioni, **riferite anche alla diffusione della lista di controllo di cui alla lettera a)**, concernenti i loro diritti, la legislazione in vigore e le modalità di risoluzione delle controversie di cui dispongono.
5. Allo scopo di promuovere l'efficienza energetica l'Autorità per l'energia elettrica e il gas stabilisce criteri in base ai quali le imprese elettriche ottimizzano l'utilizzo dell'energia elettrica, anche fornendo servizi di gestione **razionale** dell'energia, sviluppando formule di offerta innovative, introducendo sistemi di misurazione intelligenti e reti intelligenti.

ART. 36

(Gestore dei sistemi di trasmissione)

1. L'attività di trasmissione e dispacciamento di energia elettrica è riservata allo Stato e svolta in regime di concessione da Terna Spa, che opera come gestore del sistema di trasmissione ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 19 marzo 1999, n. 79, secondo modalità definite nella convenzione stipulata tra la stessa Terna e il Ministero dello sviluppo economico per la disciplina della stessa concessione.

1 bis. (condizione 4) Senato e condizione f) Camera)

2. L'Autorità per l'energia elettrica e il gas, entro tre mesi dell'entrata in vigore del presente decreto, definisce **e avvia** la procedura ai sensi dell'articolo 10 della direttiva 2009/72/CE per la certificazione del gestore del sistema di trasmissione nazionale, sulla base della quale la medesima Autorità è tenuta ad adottare, entro il 3 marzo 2012, una decisione di certificazione nei confronti di Terna Spa.
3. Ai fini della certificazione di cui al comma 2, l'Autorità per l'energia elettrica e il gas tiene conto dei criteri di cui all'articolo 9 della direttiva 2009/72/CE e in particolare:
- a) la stessa persona o le stesse persone, fisiche o giuridiche, non sono autorizzate ad esercitare contemporaneamente un controllo su un'impresa che esercita l'attività di generazione o l'attività di fornitura e a esercitare un controllo o diritti sul gestore del sistema di trasmissione;
 - b) la stessa persona o le stesse persone, fisiche o giuridiche, non sono autorizzate a nominare membri del collegio sindacale, del consiglio di amministrazione o degli organi che rappresentano legalmente l'impresa all'interno del gestore del sistema di trasmissione e a esercitare direttamente o indirettamente un controllo o diritti su un'impresa che esercita l'attività di generazione o l'attività di fornitura, e viceversa;
 - c) la stessa persona o le stesse persone, fisiche o giuridiche, non sono autorizzate a essere membri del consiglio di vigilanza, del consiglio di amministrazione o degli organi che rappresentano legalmente un'impresa, sia all'interno del gestore del sistema di trasmissione

sia all'interno di un'impresa che esercita l'attività di generazione o l'attività di fornitura.

4. L'Autorità per l'energia elettrica e il gas comunica al Ministero dello sviluppo economico l'esito della procedura di certificazione di Terna Spa e vigila sulla permanenza delle condizioni favorevoli al rilascio della stessa.
5. Ai fini della certificazione di cui al comma 2, l'Autorità per l'energia elettrica e il gas tiene conto del fatto che porzioni di rete facenti parte della rete di trasmissione nazionale sono di proprietà di soggetti diversi da Terna Spa e verifica che i suddetti proprietari:
 - a) forniscano ogni opportuna cooperazione e ausilio a Terna Spa nell'espletamento dei suoi compiti e, in particolare, forniscano tutte le informazioni pertinenti;
 - b) finanzino gli investimenti decisi da Terna e gli interventi di sviluppo della rete approvati dal Ministero dello sviluppo economico, ovvero diano il proprio assenso al finanziamento ad opera di altri soggetti interessati, compreso lo stesso gestore;
 - c) garantiscano la copertura della responsabilità civile afferente gli attivi della rete, ad esclusione della responsabilità collegata all'esercizio delle attività di Terna Spa;
 - d) forniscano le garanzie necessarie per facilitare il finanziamento di eventuali espansioni di rete, ad eccezione degli investimenti per i quali, ai sensi della lettera b), hanno dato l'assenso a finanziamenti da parte di altri soggetti interessati, compreso Terna Spa.
6. Al fine di migliorare la sicurezza e l'efficiente funzionamento della rete elettrica di trasmissione nazionale, l'Autorità per l'energia elettrica e il gas, entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente decreto, determina idonei meccanismi volti a promuovere la completa unificazione della rete di trasmissione nazionale **da conseguire nei successivi 36 mesi**.
7. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico sono stabiliti i criteri per la certificazione del gestore del sistema di trasmissione nel caso in cui un soggetto di un Paese non appartenente all'Unione europea acquisisca il controllo di Terna Spa, in base ai quali l'Autorità per l'energia elettrica e il gas è tenuta ad adottare una decisione di certificazione. Il decreto, oltre ad assicurare quanto previsto al comma 3, garantisce che il rilascio della certificazione non metta a rischio la sicurezza dell'approvvigionamento energetico dell'Italia e dell'Unione europea e che siano rispettati i diritti e gli obblighi derivanti dal diritto internazionale e da accordi con il Paese non appartenente all'Unione europea purché conformi al diritto comunitario.
8. Terna Spa predispone, entro il 31 gennaio di ciascun anno, un Piano decennale di sviluppo della rete di trasmissione nazionale, basato sulla domanda e offerta esistenti e previste. Il Ministro dello sviluppo economico, **acquisito il parere delle Regioni territorialmente interessate dagli interventi in programma, rilasciato entro il termine di cui all'articolo 17, comma 3, del decreto legislativo 3 aprile 2006 n.152, ovvero entro il termine di sessanta giorni dal ricevimento del Piano nel caso di mancato avvio della procedura VAS, tenuto conto delle valutazioni formulate dall'Autorità per l'energia elettrica ed il gas in esito alla procedura di cui al comma 9, approva il Piano. Il Piano individua le infrastrutture di trasmissione** da costruire o potenziare nei dieci anni successivi, **anche in risposta alle criticità e alle congestioni riscontrate o attese sulla rete, nonché** gli investimenti programmati e i nuovi investimenti da realizzare nel triennio successivo e una programmazione temporale dei progetti di investimento, secondo quanto stabilito nella concessione per l'attività di trasmissione e dispacciamento dell'energia elettrica attribuite a Terna ai sensi del Decreto legislativo 16 marzo 1999, n.79 .
- 8-bis. Il Piano di cui al comma 8 è sottoposto alla valutazione dell'Autorità per l'energia elettrica ed il gas che, secondo i propri autonomi regolamenti, effettua una consultazione pubblica di cui rende pubblici i risultati e trasmette- l'esito della propria valutazione al Ministro dello sviluppo economico ai fini dell'emanazione del provvedimento di cui al comma 8.**

9. L'Autorità per l'energia elettrica ed il gas controlla e valuta l'attuazione del Piano e, nel

caso in cui Terna non realizzi un investimento in base al piano decennale di sviluppo della rete che sarebbe dovuto essere realizzato nel triennio successivo, provvede ad imporre alla società di realizzare gli investimenti, a meno che la mancata realizzazione non sia determinata da motivi indipendenti dal controllo della società stessa. Restano ferme le disposizioni in materia di **verifica**, inadempimenti e sanzioni previste nella convenzione tra il Ministero dello sviluppo economico e Terna Spa per la disciplina della concessione per l'attività di trasmissione e dispacciamento dell'energia elettrica.

10. Ai fini di promuovere la necessaria conoscenza e di favorire la cooperazione regionale in un'ottica di maggiore condivisione delle esigenze di sviluppo della rete, Terna redige con cadenza annuale una relazione sullo stato della rete, da trasmettersi al Ministero dello sviluppo economico, alle Regioni e all'Autorità per l'energia elettrica e il gas, da cui si evincano le caratteristiche della rete di trasmissione, le aree di carico in cui la stessa è funzionalmente articolata, nonché le criticità, le congestioni e i livelli di sovraccarico riscontrati o previsti.

ART. 37

(Promozione della cooperazione regionale)

1. Al fine di promuovere gli scambi transfrontalieri e assicurare la sicurezza degli approvvigionamenti di energia elettrica e lo sviluppo sostenibile nonché di conseguire prezzi competitivi, Terna in qualità di gestore della rete di trasmissione nazionale ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 19 marzo 1999, n. 79, ed il Gestore dei mercati energetici Spa in qualità di gestore del mercato ai sensi dell'articolo 5 del decreto legislativo 19 marzo 1999, n. 79, operano con i rispettivi gestori dei Paesi membri, assicurando il coordinamento delle proprie azioni, informando preventivamente il Ministero dello sviluppo economico e l'Autorità per l'energia elettrica e il gas. Terna e Gestore dei mercati energetici Spa redigono congiuntamente un rapporto, con cadenza semestrale, con cui informano il Ministero dello sviluppo economico e l'Autorità per l'energia elettrica ed il gas sulle iniziative assunte in materia e sullo stato dei relativi progetti.
2. Ai fini di cui al comma 1, il **Ministero** dello sviluppo economico e l'Autorità per l'energia elettrica e il gas, **ciascuno secondo le proprie competenze**, in coerenza con gli obiettivi di politica energetica nazionali e comunitari, **adottano** le misure necessarie affinché il gestore della rete di trasmissione nazionale e il gestore del mercato operino una gestione efficiente delle piattaforme di contrattazione, una gestione efficace di eventuali criticità, e assicurino l'interoperabilità, la sicurezza e l'affidabilità dei sistemi interconnessi.
3. Il Ministro dello sviluppo economico, sentita l'Autorità per l'energia elettrica e il gas, con proprio decreto individua le modalità e condizioni delle importazioni ed esportazioni di energia elettrica a mezzo della rete di trasmissione nazionale anche al fine di garantire la sicurezza degli approvvigionamenti nonché la gestione unitaria delle importazioni ed esportazioni di energia elettrica sia nei confronti dei Paesi membri che dei Paesi non appartenenti all'Unione europea, nel rispetto degli accordi internazionali assunti e dei progetti comuni definiti con questi ultimi Paesi.

3-bis. L'Autorità per l'energia elettrica ed il gas adotta le disposizioni necessarie all'attuazione di quanto previsto al comma 3 concludendo, ove possibile, i necessari accordi con le competenti autorità di regolazione degli Stati confinanti e garantendo il rispetto delle norme comunitarie in materia.

ART. 38

(Gestori dei sistemi di distribuzione)

1. Fermo restando quanto previsto all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 18 giugno 2007, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2007, n. 125, il gestore del sistema di distribuzione, qualora faccia parte di un'impresa verticalmente integrata, è indipendente, sotto il profilo dell'organizzazione e del potere decisionale, da altre attività non connesse alla distribuzione. Al fine di conseguire tale indipendenza, l'Autorità adegua i propri provvedimenti ai seguenti criteri minimi:
 - a) i responsabili della direzione del gestore del sistema di distribuzione non devono far parte di strutture dell'impresa elettrica integrata responsabili, direttamente o indirettamente, della gestione delle attività di generazione, trasmissione o fornitura di energia elettrica;
 - b) devono essere adottate misure idonee ad assicurare che gli interessi professionali delle persone responsabili dell'amministrazione del gestore del sistema di distribuzione siano presi in considerazione in modo da consentire loro di agire in maniera indipendente;
 - c) il gestore del sistema di distribuzione deve disporre di effettivi poteri decisionali, indipendenti dall'impresa elettrica integrata, in relazione ai mezzi necessari alla gestione, alla manutenzione o allo sviluppo della rete. Ai fini dello svolgimento di tali compiti, il gestore del sistema di distribuzione dispone delle risorse necessarie, comprese le risorse umane, tecniche, materiali e finanziarie;
 - d) il gestore del sistema di distribuzione predispone un programma di adempimenti, contenente le misure adottate per escludere comportamenti discriminatori, e garantisce che ne sia adeguatamente controllata l'osservanza. Il medesimo gestore individua un responsabile della conformità, indipendente e con poteri di accesso a tutte le informazioni necessarie in possesso del medesimo gestore del sistema di distribuzione e delle imprese collegate, che è responsabile del controllo del programma di adempimenti e presenta annualmente all'Autorità per l'energia elettrica e il gas una relazione sulle misure adottate.
2. Nel caso di gestore del sistema di distribuzione facente parte di un'impresa verticalmente integrata, lo stesso gestore non può trarre vantaggio dall'integrazione verticale per alterare la concorrenza e a tal fine:
 - a) le politiche di comunicazione e di marchio non devono creare confusione in relazione al ramo di azienda responsabile della fornitura di energia elettrica;
 - b) le informazioni concernenti le proprie attività, che potrebbero essere commercialmente vantaggiose, sono divulgate in modo non discriminatorio. L'Autorità per l'energia elettrica e il gas vigila sul rispetto delle disposizioni di cui al presente comma.
3. Ai fini della rimozione degli ostacoli all'aggregazione delle piccole imprese di distribuzione di energia elettrica e per favorirne l'efficienza, l'Autorità per l'energia elettrica e il gas, nell'ambito della regolazione generale, individua per le imprese di distribuzione di energia elettrica con meno di 5.000 punti di prelievo appositi meccanismi di perequazione specifica aziendale. Dalla data di applicazione dei meccanismi di cui al presente comma sono abrogate le disposizioni di cui all'articolo 3, comma 4-quater, del decreto-legge 1° luglio 2009, n.78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n.102.
4. Al fine di promuovere un assetto efficiente dei settori della distribuzione e misura dell'energia elettrica in condizioni di economicità e redditività ai sensi dell'articolo 1 della legge 14 novembre 1995, n. 481, contenendone gli oneri generali a vantaggio degli utenti finali, per le imprese di cui all'articolo 7 della legge 9 gennaio 1991, n.10, che risultino prive dell'attività di produzione e che **aderiscano entro il termine di cui alla delibera dell'Autorità per l'energia elettrica ed il gas ARG/ELT n. 72/10 al** regime di perequazione generale e specifica aziendale introdotto a partire dalla deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas n.5 del 2004, la medesima Autorità, entro tre mesi dall'entrata in vigore del presente decreto, **definisce meccanismi di**

gradualità che valorizzino le efficienze conseguite dalle imprese medesime a decorrere dal primo esercizio di applicazione del regime di perequazione, nel rispetto dei principi stabiliti dalla legge 14 novembre 1995, n. 481, e dalla direttiva 2009/72/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 luglio 2009. **Alle medesime imprese, il regime di perequazione di applica con metodi di calcolo forfetario dal 2008 alla data di entrata in vigore del presente decreto.** ~~Dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.~~

4-bis. I sistemi di distribuzione chiusi sono le reti interne d'utenza così come definite dall'articolo 33 della legge 23 luglio 2009, n. 99, nonché i sistemi efficienti di utenza di cui all'articolo 2, comma 1, lettera t), del decreto legislativo n. 115 del 2008 e che le altre reti elettriche private di cui all'articolo 30, comma 27, della legge n. 99 del 2009 sono le reti private esistenti alla data di entrata in vigore della medesima legge.

ART. 39

(Interconnettori)

1. All'articolo 1-*quiquies*, comma 6, del decreto-legge 29 agosto 2003, n. 239, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 2003, n. 290, le parole: "L'esenzione è accordata, caso per caso, per un periodo compreso tra dieci e venti anni dalla data di entrata in esercizio delle nuove linee, e per una quota compresa fra il 50 e l'80 per cento delle nuove capacità di trasporto realizzate, dal Ministero delle attività produttive, sentito il parere dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas." sono sostituite dalle seguenti. "L'esenzione è accordata dal Ministero dello sviluppo economico, sentito il parere dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas, per un periodo e per una quota delle nuove capacità di trasmissione realizzate da valutarsi caso per caso."
 2. L'esenzione dalla disciplina di accesso a terzi di cui all'articolo 1-*quiquies*, comma 6, del decreto-legge 29 agosto 2003, n. 239, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 2003, n. 290, è rilasciata ai soggetti che realizzano a proprio carico nuove linee elettriche di interconnessione con i sistemi elettrici di altri Stati membri, indipendentemente dal livello di tensione.
 3. La concessione di una esenzione dalla disciplina che prevede il diritto di accesso dei terzi, perde effetto due anni dopo la data della relativa concessione, qualora, alla scadenza di tale termine, la costruzione dell'infrastruttura non sia ancora iniziata, e cinque anni dopo la data della relativa concessione, qualora alla scadenza di tale termine l'infrastruttura non sia ancora operativa, a meno che il Ministero dello sviluppo economico, previa approvazione della Commissione europea, non riconosca che il ritardo é dovuto a gravi ostacoli che esulano dal controllo del soggetto cui la deroga é concessa.
 4. Il Ministro dello sviluppo economico con proprio decreto adegua le disposizioni per il rilascio dell'esenzione dalla disciplina di accesso a terzi ai nuovi interconnettori, nel rispetto di quanto disposto ai commi 1, 2 e 3, prevedendo altresì che il rilascio dell'esenzione sia subordinato al raggiungimento di un accordo con il Paese membro interessato.
- 4-bis. Ai fini di garantire la sicurezza del sistema elettrico nazionale, assicurando nel contempo la equa partecipazione degli enti territoriali al procedimento di autorizzazione delle opere, gli interventi di riclassamento fino a 380 kV degli elettrodotti di interconnessione con l'estero facenti parte della rete di trasmissione nazionale sono realizzabili mediante la procedura semplificata di cui all'art. 1-sexies, commi 4-sexies e seguenti del decreto legge 29 agosto 2003, n. 239, convertito con modificazioni dalla legge 27 ottobre 2003, n. 290 e successive modificazioni, limitatamente alla connessione tra il territorio estero e il primo nodo utile, anche se necessitante di adeguati potenziamenti, in territorio nazionale. La connessione tra il predetto primo nodo utile e il resto del territorio**

nazionale è assoggettato al regime autorizzativo previsto per gli interventi di sviluppo inseriti nel Piano decennale di sviluppo della rete.

ART. 40

(Interconnessioni di rete con Paesi non appartenenti all'Unione europea)

1. Ai fini del conseguimento degli obiettivi nazionali in materia di energie rinnovabili, laddove esistano progetti comuni definiti con Paesi non appartenenti all'Unione europea e in coerenza con questi, nel caso di nuove linee elettriche realizzate da Terna Spa per l'interconnessione con tali Paesi, con decreto del Ministro dello sviluppo economico, da adottare entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente decreto, sono definiti i criteri per l'assegnazione della capacità di trasmissione addizionale, in base a principi di efficienza, economicità e sicurezza del sistema elettrico nazionale, previo accordo con l'autorità del Paese interessato, tenuto conto di quanto previsto al comma 2.
2. La capacità di trasmissione di cui al comma 1 è conferita prioritariamente ai soggetti produttori di energia elettrica rinnovabile nel Paese non appartenente all'Unione europea, che garantiscono il rispetto delle condizioni di cui all'articolo 9 della direttiva 2009/28/CE, i quali si impegnano a stipulare, nell'ambito dei progetti comuni richiamati al medesimo comma 1, contratti di importazione di lunga durata, secondo criteri che tengono conto della durata dei contratti e in subordine dei volumi di energia elettrica oggetto dei medesimi contratti e finalizzata al consumo in Italia. L'eventuale quota di capacità residuale è assegnata, sulla base di procedure trasparenti e non discriminatorie, ai soggetti importatori o clienti finali o consorzi degli stessi che ne fanno richiesta.
3. Con il decreto del Ministro dello sviluppo economico di cui al comma 1, sono stabiliti i criteri sulla base dei quali l'Autorità per l'energia elettrica e il gas disciplina:
 - a) le garanzie finanziarie relative alla richiesta di conferimento della nuova capacità da realizzare e le garanzie finanziarie relative alla sottoscrizione del contratto di trasporto;
 - b) le penali a carico del gestore di trasmissione nazionale derivanti dai ritardi nella messa a disposizione della capacità di trasporto di nuova realizzazione, non dipendenti da cause di forza maggiore, nonché le penali in caso di risoluzione del contratto.

ART. 41

(Mercati al dettaglio)

1. Le politiche di comunicazione e di marchio relative all'attività di vendita ai clienti del mercato libero ovvero ai clienti riforniti nell'ambito del servizio di maggior tutela di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 18 giugno 2007, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2007, n. 125, non devono creare confusione tra i rami d'azienda ovvero tra le società che svolgono le suddette attività. Le informazioni concernenti ciascuna attività, che potrebbero essere commercialmente vantaggiose, sono divulgate in modo non discriminatorio. Nel caso in cui una stessa società eserciti attività di vendita al mercato libero e al mercato tutelato, l'Autorità per l'energia elettrica e il gas adotta i provvedimenti necessari affinché la stessa società non possa trarre vantaggio competitivo sia nei confronti dei clienti finali sia sotto il profilo delle valutazioni che la stessa Autorità effettua in materia di qualità del servizio, rispetto ad un assetto societario in cui le due attività siano attribuite a società distinte appartenenti ad uno stesso gruppo. L'Autorità per l'energia elettrica e il gas vigila sul rispetto delle disposizioni di cui al presente comma.

TITOLO IV
AUTORITA' NAZIONALE DI REGOLAZIONE

ART. 42

(Obiettivi dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas)

1. Nel quadro dei compiti e delle funzioni attribuiti dalla vigente normativa, l'Autorità per l'energia elettrica e il gas adotta tutte le misure ragionevoli e idonee al perseguimento delle seguenti finalità, che integrano quelle previste dalla legge 14 novembre 1995, n. 481:
 - a) promuovere, in stretta cooperazione con l'Agenzia per la cooperazione fra i regolatori nazionali dell'energia - ACER, con le autorità di regolamentazione degli altri Stati membri e con la Commissione europea, mercati interni dell'energia elettrica e del gas naturale concorrenziali, sicuri e ecologicamente sostenibili, nonché l'efficace apertura del mercato per tutti i clienti e i fornitori dell'Unione europea;
 - b) assicurare condizioni regolatorie appropriate per il funzionamento efficace e affidabile delle reti dell'elettricità e del gas, tenendo conto degli obiettivi a lungo termine;
 - c) contribuire a conseguire, nel modo più efficace sotto il profilo dei costi, lo sviluppo di sistemi non discriminatori sicuri, affidabili ed efficienti orientati al consumatore e promuovere l'adeguatezza dei sistemi e, in linea con gli obiettivi generali in materia di politica energetica, l'efficienza energetica nonché l'integrazione della produzione su larga scala e su scala ridotta di energia elettrica e di gas da fonti di energia rinnovabili e la produzione decentrata nelle reti di trasporto, di trasmissione e di distribuzione;
 - d) agevolare l'accesso alla rete di nuova capacità di generazione, in particolare eliminando gli ostacoli che potrebbero impedire l'accesso di nuovi operatori del mercato e l'immissione dell'energia elettrica e del gas da fonti di rinnovabili;
 - e) provvedere affinché i clienti beneficino del funzionamento efficiente del mercato nazionale, promuovere una concorrenza effettiva e contribuire a garantire la tutela dei consumatori;
 - f) contribuire a conseguire un servizio pubblico di elevata qualità nei settori dell'energia elettrica e del gas naturale, contribuire alla tutela dei clienti vulnerabili anche in termini di condizioni economiche di fornitura di gas naturale loro applicate e alla compatibilità dei processi di scambio dei dati necessari per il cambio di fornitore da parte degli utenti.

ART. 43

(Ulteriori compiti e poteri dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas)

1. Ferme restando le competenze attribuite all'Autorità per l'energia elettrica e il gas ai sensi della normativa vigente, l'Autorità medesima svolge altresì i compiti e le funzioni indicati ai commi successivi.
2. L'Autorità per l'energia elettrica e il gas garantisce:
 - a) l'applicazione effettiva, da parte degli esercenti i servizi, delle misure di tutela dei consumatori, incluse quelle indicate all'Allegato I delle direttive 2009/72/CE e 2009/73/CE;
 - b) l'accesso ai dati del consumo dei clienti, la messa a disposizione di un formato armonizzato facilmente comprensibile per i dati relativi ai consumi e il rapido accesso di tutti i clienti ai dati di cui al paragrafo 1, lettera h), dell'Allegato I delle direttive 2009/72/CE e 2009/73/CE;
 - c) **l'adempimento da parte dei gestori dei sistemi di trasmissione e distribuzione e, se necessario, dei proprietari dei sistemi, nonché di qualsiasi impresa elettrica o di gas naturale, degli obblighi derivanti dalle direttive 2009/72/CE e 2009/73/CE, dei Regolamenti 713/2009/CE, 714/2009/CE e 715/2009/CE, nonché da altre disposizioni della normativa comunitaria, ivi comprese quelle in materia di questioni**

transfrontaliere.

3. L'Autorità per l'energia elettrica e il gas vigila:
 - a) sui programmi di investimento dei gestori dei sistemi di trasmissione e dei gestori dei sistemi di trasporto;
 - b) sull'applicazione delle norme che disciplinano funzioni e responsabilità dei gestori dei sistemi di trasmissione, dei gestori dei sistemi di trasporto, dei gestori dei sistemi di distribuzione, dei fornitori, dei clienti e di altri soggetti partecipanti al mercato ai sensi del regolamento (CE) n. 714/2009 e del regolamento (CE) n. 715/2009;
 - c) sull'applicazione, da parte degli operatori, delle misure di salvaguardia adottate dal Ministero dello sviluppo economico di cui all'articolo 42 della direttiva 2009/72/CE e di cui all'articolo 46 della direttiva 2009/73/CE.
4. L'Autorità per l'energia elettrica e il gas monitora:
 - a) il grado e l'efficacia di apertura dei mercati all'ingrosso e al dettaglio, compresi le borse dell'energia elettrica e del gas naturale, i prezzi fatturati ai clienti civili inclusi i sistemi di prepagamento e gli anticipi, la percentuale dei clienti che cambiano fornitore, la percentuale delle disattivazioni, le spese per i servizi di manutenzione e per la loro esecuzione;
 - b) la sussistenza di pratiche contrattuali restrittive, comprese le clausole di esclusiva, che possono impedire ai grandi clienti non civili di impegnarsi simultaneamente con più di un fornitore o limitare la loro scelta in tal senso;
 - c) la cooperazione tecnica tra operatori dei sistemi di trasmissione degli Stati membri dell'Unione europea, nonché dei Paesi terzi.
- 5. Al fine dell'efficace svolgimento dei propri compiti, **ivi compresi quelli operativi, ispettivi, di vigilanza e monitoraggio**, l'Autorità per l'energia elettrica e il gas può effettuare indagini sul funzionamento dei mercati dell'energia elettrica e del gas naturale, nonché adottare e imporre i provvedimenti opportuni, necessari e proporzionati per promuovere una concorrenza effettiva e garantire il buon funzionamento dei mercati. In funzione della promozione della concorrenza, l'Autorità può in particolare adottare misure temporanee di regolazione asimmetrica.
6. L'Autorità per l'energia elettrica e il gas trasmette alle Autorità di regolazione competenti degli Stati membri dell'Unione europea, all'ACER e alla Commissione europea la relazione annuale di cui all'articolo 2, comma 12, lettera i), della legge 14 novembre 1995, n. 481. Nella relazione annuale medesima, l'Autorità per l'energia elettrica e il gas, oltre a descrivere le iniziative assunte e i risultati conseguiti in ordine ai propri compiti, fornisce un'analisi dei programmi di investimento dei gestori dei sistemi di trasmissione e di trasporto sotto il profilo della loro conformità di sviluppo della rete a livello comunitario di cui all'articolo 8, paragrafo 3, lettera b), del regolamento (CE) n. 714/2009 e del regolamento (CE) n. 715/2009. Tale analisi può includere raccomandazioni per la modifica dei predetti piani di investimento.

6 bis. Al fine di assicurare l'autonoma esecuzione del bilancio assegnato e l'adeguamento delle risorse umane ai compiti attribuiti, ai sensi dell'articolo 35, comma 5, lettera a), della direttiva 2009/72/CE e dell'articolo 39, comma 5, lettera a), della direttiva 2009/73/CE, l'Autorità per l'energia elettrica e il gas:

- a) **a decorrere dal 2011, assolve alle misure di contenimento della spesa dell'apparato amministrativo di cui all'art. 6, commi 7, 8, 9, 12, 13 e 14 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, versando annualmente all'entrata del bilancio dello Stato un importo equivalente a quello derivante dall'applicazione delle suddette misure e pari al 13,76 per cento della spesa sostenuta nell'anno 2009 per l'acquisto di beni e servizi. Si applicano in ogni caso all'Autorità per l'energia elettrica e il gas le disposizioni di cui all'art. 6, comma 3, del medesimo decreto-legge n. 78 del 2010;**

b) ad invarianza di saldo per il bilancio dello Stato e a valere esclusivamente sul sistema di autofinanziamento previsto dall'articolo 2, comma 38, della legge 14 novembre 1995, n. 481, nonché nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente e senza ulteriori oneri a carico degli operatori del settore, può avvalersi, fatto salvo quanto previsto dal primo periodo del comma 29 dell'articolo 2 della medesima legge n. 481 del 1995, di un contingente aggiuntivo di personale, da determinarsi con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare, sentito il Ministro dello sviluppo economico, su proposta dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas.

6-ter. Al fine di potenziare e migliorare la formazione, l'aggiornamento e la specializzazione nel campo dell'energia, prioritariamente per il personale delle pubbliche amministrazioni, è istituita presso l'Autorità per l'energia elettrica e il gas la Scuola superiore per l'energia.

6-quater. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, sentita l'Autorità per l'energia elettrica e il gas, sono definiti l'organizzazione e il funzionamento della Scuola di cui al comma 8. Alla dotazione strumentale e alle spese di funzionamento della Scuola provvede l'Autorità, nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente. La Scuola può stipulare protocolli di intesa e di collaborazione con gli Organi costituzionali, il Ministero dello sviluppo economico e gli altri Ministeri interessati, gli enti pubblici e di diritto pubblico, le Università, l'Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile (ENEA), il Gestore dei servizi energetici (GSE S.p.A.) e le Società da esso controllate. All'attuazione dei protocolli di cui al presente comma si provvede nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

~~7. Dalle disposizioni di cui al presente articolo non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.~~

ART. 44

(Reclami)

1. L'Autorità per l'energia elettrica e il gas decide sui reclami presentati contro un gestore di un sistema di trasmissione, di trasporto, di stoccaggio, di un sistema GNL o di distribuzione per quanto concerne gli obblighi a tali gestori imposti in attuazione delle direttive comunitarie sui mercati interni dell'energia elettrica e del gas naturale.
2. La decisione sui reclami di cui al comma 1 deve essere adottata entro due mesi dalla ricezione del reclamo. Tale termine può essere prorogato di non oltre due mesi qualora l'Autorità per l'energia elettrica e il gas richieda ulteriori informazioni alle parti interessate. Con il consenso del soggetto che ha presentato il reclamo, il termine medesimo può essere ulteriormente prorogato, in ogni caso, per un periodo non più lungo di ulteriori due mesi.
3. L'Autorità per l'energia elettrica e il gas emana specifiche direttive per la disciplina, ai sensi dell'articolo 2, comma 24, lettera b), della legge 14 novembre 1995, n. 481, delle procedure di risoluzione delle controversie di cui al comma precedente.
4. L'Autorità per l'energia elettrica e il gas assicura il trattamento efficace dei reclami e delle procedure di conciliazione dei clienti finali nei confronti dei venditori e dei distributori di gas naturale ed energia elettrica avvalendosi dell'Acquirente unico Spa e vigila affinché siano applicati i

principi in materia di tutela dei consumatori di cui all'Allegato I delle direttive 2009/73/CE e 2009/72/CE

ART. 45

(Poteri sanzionatori)

1. Fermo restando quanto previsto dalla legge 14 novembre 1995, n. 481, l'Autorità per l'energia elettrica e il gas irroga sanzioni amministrative pecuniarie in caso di inosservanza delle prescrizioni e degli obblighi previsti dalle seguenti disposizioni":

- a) articoli 13,14,15,16 del regolamento CE n. 714/2009 e degli articoli 36,comma 3, 38, commi 1 e 2, e 41 del presente decreto;
 - b) articoli 14, 15, 16, 17, 18, 19 e 22 del regolamento CE n. 715/2009 e degli articoli 4, 8, commi 4 e 5, dell'articolo 10, commi 1 e 3, e degli articoli 11, 12, 13, 14, 15, 16 comma 8, 17 commi 4 e 5, 18, 19, 23 e 26 del presente decreto, nonché l'articolo 20, commi 5 bis e 5 ter del decreto legislativo 23 maggio 2000, n.164.
- 2.** L'Autorità per l'energia elettrica e il gas irroga altresì sanzioni amministrative pecuniarie in caso di mancato rispetto delle decisioni giuridicamente vincolanti dell'ACER o dell'Autorità medesima.
- 3.** Entro trenta giorni dalla notifica dell'atto di avvio del procedimento sanzionatorio, l'impresa destinataria può presentare all'Autorità per l'energia elettrica e il gas impegni utili al più efficace perseguimento degli interessi tutelati dalle norme o dai provvedimenti violati. L'Autorità medesima, valutata l'idoneità di tali impegni, può renderli obbligatori per l'impresa proponente e concludere il procedimento sanzionatorio senza accertare l'infrazione. Qualora il procedimento sia stato avviato per accertare violazioni di decisioni dell'ACER, l'Autorità valuta l'idoneità degli eventuali impegni, sentita l'ACER. L'Autorità per l'energia elettrica e il gas può riavviare il procedimento sanzionatorio qualora l'impresa contravvenga agli impegni assunti o la decisione si fondi su informazioni incomplete, inesatte o fuorvianti. In questi casi l'Autorità per l'energia elettrica e il gas può irrogare una sanzione amministrativa pecuniaria aumentata fino al doppio di quella che sarebbe stata irrogata in assenza di impegni.
- 4.** Le sanzioni amministrative pecuniarie irrogate dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas non possono essere inferiori, nel minimo, a 2.500 euro e non superiori, nel massimo, a 154.937.069,73 euro. Le sanzioni medesime non possono comunque superare il 10 per cento del fatturato realizzato **dall'impresa verticalmente integrata nello svolgimento delle attività afferenti** la violazione nell'ultimo esercizio chiuso prima dell'avvio del procedimento sanzionatorio.
- 5.** Ai procedimenti sanzionatori dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas non si applica l'articolo 26 della legge 24 novembre 1981, n. 689. Per i procedimenti medesimi, il termine per la notifica degli estremi della violazione agli interessati residenti nel territorio della Repubblica, di cui all'articolo 14, comma 2, della legge 24 novembre 1981, n. 689, è di centottanta giorni.
- 6.** L'Autorità per l'energia elettrica e il gas disciplina, con proprio regolamento, nel rispetto della legislazione vigente in materia, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, i procedimenti sanzionatori di sua competenza, in modo da assicurare agli interessati la piena conoscenza degli atti istruttori, il contraddittorio in forma scritta e orale, la verbalizzazione e la separazione tra funzioni istruttorie e funzioni decisorie. Il regolamento disciplina altresì le modalità procedurali per la valutazione degli impegni di cui al comma 3 del presente articolo.

7. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano ai procedimenti sanzionatori di competenza dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas avviati successivamente all'entrata in vigore del presente decreto legislativo.

ART. 46

(Disposizioni in materia di rapporti istituzionali)

1. Nell'osservanza delle rispettive competenze, l'Autorità per l'energia elettrica e il gas e l'Autorità garante della concorrenza e del mercato collaborano tra loro e si prestano reciproca assistenza, anche al fine di assicurare la più efficace regolazione dei mercati dell'energia elettrica e del gas naturale in funzione della loro competitività e della tutela degli utenti.
2. I rapporti tra l'Autorità per l'energia elettrica e il gas e l'Autorità garante della concorrenza e del mercato sono informati al principio della leale cooperazione e si svolgono, in particolare, mediante istruttorie congiunte, segnalazioni e scambi di informazioni. Nello svolgimento di tali rapporti di reciproca collaborazione, non è opponibile il segreto d'ufficio.
3. Al fine dello svolgimento efficace e coordinato delle attività e delle funzioni di cui ai commi 1 e 2, l'Autorità per l'energia elettrica e il gas e l'Autorità garante della concorrenza e del mercato stipulano tra loro appositi protocolli d'intesa.
4. L'Autorità per l'energia elettrica e il gas coopera con l'ACER, con le autorità di regolazione degli altri Stati membri e con la Commissione europea al fine di promuovere mercati interni dell'energia elettrica e del gas naturale concorrenziali, sicuri e ecologicamente sostenibili, nonché l'efficace apertura dei mercati per tutti i clienti e i fornitori, e garantire condizioni appropriate per il funzionamento efficace e affidabile delle reti energetiche.
5. L'Autorità per l'energia elettrica e il gas coopera con le autorità di regolazione e le Amministrazioni competenti degli altri Stati membri, nonché con l'ACER in ordine alle questioni transfrontaliere.
6. L'Autorità per l'energia elettrica e il gas coopera con le autorità di regolazione degli altri Stati membri dell'Unione europea, in particolare al fine di:
 - a) promuovere soluzioni pratiche intese a consentire una gestione ottimale delle reti, promuovere le borse dell'energia elettrica e del gas naturale e l'assegnazione di capacità transfrontaliere, nonché consentire un adeguato livello minimo di capacità di interconnessione, anche attraverso nuove interconnessioni, per rendere possibile lo sviluppo di una concorrenza effettiva e il miglioramento della sicurezza dell'approvvigionamento, senza discriminazioni tra le imprese fornitrici nei diversi Stati membri;
 - b) coordinare lo sviluppo di tutti i codici di rete per i gestori dei sistemi di trasporto interessati e gli altri operatori di mercato;
 - c) coordinare lo sviluppo delle norme che disciplinano la gestione delle congestioni.
7. L'Autorità per l'energia elettrica e il gas promuove la stipula di accordi di collaborazione con le altre autorità nazionali di regolamentazione, al fine di promuovere la cooperazione in ambito regolamentare.

TITOLO V NORME FINALI

ART. 47

(Recepimento della direttiva 2008/92/CE)

- 1 All'articolo 64 della legge 19 febbraio 1992, n.142, le parole: "direttiva del Consiglio 90/377/CEE" sono sostituite dalle seguenti: "direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 2008/92/CE".

ART.48

(Obblighi di comunicazione)

- 1 Ogni due anni a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente Decreto Legislativo il Ministero dello Sviluppo economico e l'Autorità per l'energia elettrica e il gas, ciascuno per la parte di propria competenza, effettuano le comunicazioni di cui all' articolo 3, comma15, della Direttiva 2009/72/CE e dell'articolo 3, comma 11 della Direttiva 2009/73/CE.

ART.49

(Disposizioni di carattere finanziario)

1. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
2. All'attuazione delle disposizioni del presente decreto, le amministrazioni interessate, **ivi compresa l'Autorità per l'energia elettrica e il gas, fatto salvo quanto previsto all'articolo 43, comma 6-bis, lettera b)**, provvedono con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

ART. 50

(Entrata in vigore)

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Schema di decreto legislativo recante attuazione delle direttive 2009/72/CE, relativa a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica e che abroga la direttiva 2003/54/CE, 2009/73/CE, relativa a norme comuni per il mercato interno del gas naturale e che abroga la direttiva 2003/55/CE, e 2008/92/CE, concernente una procedura comunitaria sulla trasparenza dei prezzi al consumatore finale industriale di gas e di energia elettrica.

Atto n. 335.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La X Commissione, Attività produttive, commercio e turismo, esaminato lo schema di decreto legislativo recante attuazione delle direttive 2009/72/CE, relativa a norme comuni per il mercato interno del gas naturale e che abroga la direttiva 2003/54/CE, 2008/92/CE, concernente la procedura comunitaria sulla trasparenza dei prezzi al consumatore finale industriale di gas e di energia elettrica (atto n. 335);

rilevato che il decreto si pone gli obiettivi di aumentare la sicurezza degli approvvigionamenti e la concorrenza nel mercato interno dell'elettricità e del gas, di assicurare un'efficace separazione tra imprese del gas, che sono proprietarie e che gestiscono reti di trasporto, e imprese che utilizzano le reti di trasporto medesime per l'importazione e la vendita di gas, nonché di tutelare maggiormente i consumatori e in particolare i clienti «vulnerabili»;

preso atto che la scelta effettuata in relazione al mercato del gas naturale è quella del modello ITO (*Independent Transmission Operator*), scelta legittima ai sensi delle direttive CE, che peraltro indicano il modello della separazione proprietaria come quello più efficace a garantire l'effettiva indipendenza e correttezza dell'operato del Gestore;

sottolineato che appare altamente auspicabile che azienda e Governo avviino una riflessione che possa condurre ad optare per l'effettiva separazione proprietaria della rete di trasporto del gas;

valutate, rispetto ai nuovi compiti assegnati all'Autorità di regolazione indipendente anche in relazione al modello ITO prescelto, le numerose criticità emergenti dal testo del decreto, che sembra allontanarsi dal dettato delle disposizioni delle direttive CE che prevedono poteri, compiti e prerogative che devono essere attribuite dagli Stati membri alle Autorità di regolazione;

delibera di esprimere

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni:

a) al comma 1 dell'articolo 3 sopprimere le parole da: «Fermo restando quanto previsto» a «dalla legge 6 agosto 2008, n. 133,» e le parole: «e nel rispetto degli esiti della procedura di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 31»;

b) anche al fine di evitare eventuali procedure di infrazione, all'articolo 3, al comma 7, le parole «in conformità con gli indirizzi di cui al presente comma» siano

Pag. 26

sostituite dalle seguenti: «coerentemente con le finalità di cui al presente comma»,

c) al comma 1 dell'articolo 16 sopprimere le parole: «previa comunicazione al Presidente

del Consiglio dei ministri»,

d) all'articolo 7 del decreto, che sostituisce l'articolo 22 del decreto legislativo n. 164 del 2000, sia chiarito dal Governo che ai cosiddetti «clienti vulnerabili» è garantita anche la tutela del prezzo;

e) al medesimo articolo 7, comma 7, sostituire le parole: «nonché le» con le seguenti:

«nonché, a condizioni che incentivino la ricerca di un nuovo fornitore sul mercato, per le»,

f) in relazione alla previsione di separazione proprietaria del gestore della rete di trasmissione, di cui all'articolo 10, siano adottate apposite misure affinché il gestore del sistema di trasmissione non possa, in conformità e nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 9 della direttiva 2009/72, progettare, realizzare e gestire anche solo temporaneamente infrastrutture e impianti di produzione di energia elettrica destinati alla vendita, anche attraverso autonome strutture societarie;

g) con riferimento a quanto previsto dall'articolo 15, comma 5, dall'articolo 16, commi 6, 7 e 8, e dall'articolo 36, il Ministero e l'AEEG, ciascuno secondo le proprie competenze e nel rispetto del dettato delle direttive europee, valutino il piano decennale di sviluppo della rete e adottino le misure necessarie per imporre la realizzazione delle opere previste nel piano nei confronti del gestore di rete che abbia ritardato gli investimenti previsti in base allo stesso piano decennale di sviluppo della rete e il Ministero, ai fini del procedimento di cui all'articolo 36, comma 8, tenga conto delle valutazioni dell'AEEG;

h) all'articolo 24, comma 1, sia previsto che l'Autorità per l'energia elettrica e il gas, limitatamente al primo periodo, riconosca in tariffa al gestore entrante l'ammortamento della differenza tra il valore di rimborso e il valore delle immobilizzazioni nette, al netto dei contributi pubblici in conto capitale e dei contributi privati relativi ai cespiti di località, come riconosciuto in tariffa;

i) dopo l'articolo 24 sia inserito il seguente: «articolo 24-bis (*disposizioni relative al servizio pubblico di distribuzione del gas*). 1. All'articolo 23-bis del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, al comma 1, alla fine, è aggiunto il seguente periodo: «Entro la data di entrata in vigore del suddetto decreto, gli Enti locali che abbiano procedimenti di gara in corso che non siano arrivati all'aggiudicazione dell'impresa vincitrice, possono procedere al definitivo affidamento del servizio secondo le procedure applicabili alla data di indizione della relativa gara.»

j) all'articolo 27, comma 2, lettera a), sostituire le parole da: «alla differenza fra il volume relativo» fino alla fine del periodo con le seguenti; «al fabbisogno di modulazione stagionale degli stessi clienti in ipotesi di inverno rigido, in base ai criteri di cui all'articolo 18, comma 2,» e riformulare l'articolo nel senso di evitare le criticità derivanti dalla coesistenza di un regime regolato (a tariffe definite) con un regime negoziato (a prezzi contrattati) sulle stesse infrastrutture di stoccaggio;

k) sia modificato l'articolo 35, prevedendo che i soggetti preposti, ciascuno per il proprio ambito di competenza, tengano conto dell'esito di monitoraggi periodici sull'andamento del mercato e di eventuali segnalazioni derivanti dalle Autorità di settore, che valutino la presenza di effettive condizioni di concorrenza nel mercato *retail*, anche al fine di tenere conto delle segnalazioni giunte in tal senso dalla Commissione europea;

l) all'articolo 43, al fine di colmare una lacuna nel recepimento delle direttive comunitarie e di evitare incertezze e contenzioso in ordine agli interventi già di

competenza dell'Autorità dell'energia, sono apportate le seguenti modificazioni:
al comma 2, dopo la lettera b), è inserita la seguente:

«c) l'adempimento da parte dei gestori dei sistemi di trasmissione e distribuzione e, se necessario, dei proprietari dei sistemi, nonché di qualsiasi impresa elettrica o di gas naturale, degli obblighi derivanti dalle direttive 2009/72/CE e 2009/73/CE, dei Regolamenti 713/2009 CE, 714/2009 CE e 715/2009 CE, nonché da altre disposizioni della normativa comunitaria, ivi comprese quelle in materia di questioni transfrontaliere.»
al comma 5, dopo le parole «propri compiti» sono aggiunte le seguenti «, ivi compresi quelli operativi, ispettivi, di vigilanza e monitoraggio,»;
m) in relazione al finanziamento dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas, sia garantito dal Governo, in considerazione dei compiti crescenti assegnati dalle direttive alle Autorità di regolazione, che alla medesima AEEG sia assicurata una reale autonomia gestionale, a livello sia di bilancio sia di dotazione di personale, mantenendo il valore complessivo della contribuzione che l'Autorità è tenuta a versare a favore del bilancio dello Stato; sia in particolare consentito all'Autorità, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, di provvedere ad un adeguamento della dotazione di personale;

e con le seguenti osservazioni:

- a) all'articolo 1, comma 1, ove vengono previsti i principi in base ai quali il Governo opera al fine di garantire la sicurezza degli approvvigionamenti, valuti il Governo l'opportunità di inserire anche un richiamo al rispetto delle logiche di mercato;
- b) all'articolo 7, capoverso Art. 22, comma 4, lettera a) e all'articolo 35, comma 3, lettera a), valuti il Governo l'opportunità di precisare che occorre assicurare che l'inizio della fornitura coincida con il primo giorno del mese;
- c) all'articolo 27, comma 1, capoverso 11-*quater*, valuti il Governo l'opportunità di precisare che la disposizione si applica compatibilmente con le condizioni e i vincoli tecnici esistenti;
- d) all'articolo 38, valuti il Governo l'opportunità di prevedere che le reti elettriche private, di cui all'articolo 30, comma 27, della legge 23 luglio 2009, n. 99, sono le reti interne d'utenza come definite all'articolo 33 della legge n. 99/09 e le altre reti private esistenti alla data di entrata in vigore della medesima legge;
- e) sempre all'articolo 38, sia soppresso l'ultimo periodo e sia previsto, al fine di incentivare l'adesione ai meccanismi di perequazione specifica aziendale, che l'adesione agli stessi si applichi con un calcolo forfettario a decorrere dall'anno 2008, previa certificazione da parte dell'Autorità per l'energia elettrica ed il gas;
- f) valuti il Governo la possibilità di inserire nel provvedimento, che riguarda le reti di approvvigionamento e di trasporto, una disposizione che, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, preveda la deducibilità degli interessi passivi oltre la soglia del 30 per cento del risultato operativo lordo anche per i soggetti a natura privata, qualora investano per la realizzazione di infrastrutture di pubblica utilità, così da favorire l'afflusso di capitali privati per la realizzazione e il potenziamento delle reti.
- g) valuti il Governo l'opportunità di precisare, rendendola più aderente alla lettera del testo delle direttive, la formulazione delle disposizioni in materia di definizione di impresa verticalmente integrata, di accesso da parte della Commissione europea ai dati di cui all'articolo 5, di termini di conclusione del procedimento di certificazione di cui all'articolo 9, comma 4, di definizione di gasdotti di trasporto di cui all'articolo 10, comma 4, di vigilanza di cui all'articolo 10, comma 7, di porzioni di rete facenti parte della rete di trasmissione nazionale di cui all'articolo 36, comma 5, di base di calcolo per l'applicazione delle sanzioni di cui all'articolo 45, comma 4,

- h) sia modificato l'articolo 7, capoverso articolo 22, prevedendo che al fine di garantire la continuità della fornitura del gas naturale a tutti i clienti finali civili sia esteso l'ambito di operatività del fornitore di ultima istanza a tutti i clienti finali civili, eventualmente anche mediante l'identificazione di soggetti distinti in ragione della tipologia del cliente;
- i) sia modificato l'articolo 7 capoverso articolo 22 prevedendo altresì che, qualora un cliente finale civile si trovi senza un fornitore di gas naturale e non sussistano i requisiti per l'attivazione del fornitore di ultima istanza, l'impresa di distribuzione territorialmente competente sia tenuta a garantire il bilanciamento della propria rete in relazione al prelievo presso tale punto per il periodo in cui non sia possibile la disalimentazione fisica del relativo punto di prelievo, secondo le modalità e alle condizioni definite dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas che deve altresì garantire all'impresa di distribuzione una adeguata remunerazione dell'attività svolta e la copertura dei costi sostenuti;
- j) valuti il Governo le modalità per garantire che l'Autorità per l'energia elettrica e il gas assicuri il trattamento efficace dei reclami dei clienti finali contro i venditori e i distributori di gas naturale ed energia elettrica e la risoluzione extragiudiziale delle controversie avvalendosi dell'Acquirente unico Spa e vigili affinché siano applicati i principi in materia di tutela dei consumatori di cui all'Allegato I delle direttive 2009/73/CE e 2009/72/CE».

Schema di decreto legislativo recante attuazione delle direttive 2009/72/CE, relative a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica e che abroga la direttiva 2003/54/CE, 2009/73/CE, relativa a norme comuni per il mercato interno del gas naturale e che abroga la direttiva 2003/55/CE, e 2008/92/CE, concernente una procedura comunitaria sulla trasparenza dei prezzi al consumatore finale industriale di gas e di energia elettrica. (Atto n. 335).

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La XIV Commissione Politiche dell'Unione europea, esaminato lo schema di decreto legislativo recante attuazione delle direttive 2009/72/CE, relative a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica e che abroga la direttiva 2003/54/CE, 2009/73/CE, relativa a norme comuni per il mercato interno del gas naturale e che abroga la direttiva 2003/55/CE, e 2008/92/CE, concernente una procedura comunitaria sulla trasparenza dei prezzi al consumatore finale industriale di gas e di energia elettrica; richiamati i principi ispiratori delle direttive 2009/72/CE e 2009/73/CE i quali individuano nella separazione proprietaria il mezzo più efficace per promuovere in modo non discriminatorio gli investimenti nell'infrastruttura, per garantire un accesso equo alla rete per i nuovi entranti e creare trasparenza nel mercato, consentendo l'adozione dei modelli del «gestore di sistema indipendente» e del «gestore di trasporto indipendente» a condizione della presenza di specifiche disposizioni supplementari atte a garantire un'effettiva separazione degli interessi (direttiva 2009/73/CE, considerando 8, 13 e 16); richiamate altresì le osservazioni contenute nella segnalazione dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato trasmessa il 5 aprile 2011 e nella segnalazione dell'Autorità dell'energia elettrica e del gas trasmessa il 3 maggio 2011; considerato che:

con riferimento all'articolo 3 dello schema di decreto, il quale rimette ad un DPCM l'individuazione di impianti e infrastrutture prioritarie per la strategia energetica nazionale, il regolamento CE n. 994/2010, pur stabilendo all'articolo 6 agli Stati membri l'adozione di misure, anche preventive, per far fronte a eventuali situazioni di emergenza, richiede espressamente che «il mercato sia sempre testato in maniera trasparente e non discriminatoria per valutare se l'investimento nelle infrastrutture risponda ad esigenze di mercato»;

con riferimento all'articolo 7 dello schema di decreto, appare opportuno delimitare in maniera più coerente con l'articolo 3 della direttiva 2009/73/CE la platea dei «clienti vulnerabili», cui applicare le condizioni di favore di cui al capoverso articolo 22, comma 7, del medesimo articolo 7;

trasporto indipendente le stesse persone non siano autorizzate ad esercitare congiuntamente, direttamente o indirettamente, il controllo di un'impresa di produzione o fornitura e quello di controllo di un gestore di trasporto; in proposito, l'articolo 13 dello schema di decreto legislativo prevede che la nomina

Pag. 214

della metà più uno dei membri dell'organo di sorveglianza del gestore di trasporto sia sottoposto al vaglio dell'Autorità per l'energia elettrica ed il gas con riferimento esclusivo alla valutazione dell'indipendenza professionale della persona nominata e non agli ulteriori requisiti previsti dai commi da 3 a 7 dello stesso articolo 13 (quali non aver esercitato alcuna posizione o responsabilità professionale in relazione all'impresa verticalmente

integrata o non detenere interessi né ricevere vantaggi finanziari con riguardo ad essa); appare opportuno richiamare nell'articolo 38 dello schema di decreto quanto disposto dall'articolo 32 della direttiva 2009/72/CE;
rilevato infine che, come segnalato dall'Autorità dell'energia elettrica e del gas, alla luce del parere motivato complementare - infrazione n. 2006/2057 - della Commissione europea, appare opportuno adottare ulteriori disposizioni al fine di garantire che, in particolare con riferimento all'energia elettrica, nella fissazione delle condizioni economiche di fornitura per i clienti finali tutelati, si pongano in essere esclusivamente interventi giustificati dall'interesse economico generale, rispettosi del principio di proporzionalità, trasparenti, non discriminatori e verificabili, in modo da non alterare la concorrenza;
esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:

- a) valuti il Governo l'opportunità di modificare l'articolo 3 nel senso di rimettere al DPCM non già l'individuazione *ex-ante* degli impianti e delle infrastrutture bensì quella delle esigenze minime, anche sotto il profilo temporale, da sottoporre al mercato, per tipologia di impianto e di infrastruttura;
- b) valuti il Governo l'opportunità di modificare l'articolo 7, capoverso articolo 22, comma 7, nel senso di sostituire alle parole «nonché nelle aree geografiche nelle quali non si è ancora sviluppato un mercato concorrenziale nell'offerta di gas, ai sensi dell'articolo 1, comma 46, della legge 23 agosto 2004, n. 239» con le seguenti: «nonché nelle aree geografiche nelle quali il cliente rimanga senza fornitura per cause non dipendenti dalla sua volontà e la continuità della fornitura può essere garantita esclusivamente accedendo al servizio di ultima istanza»;
- c) valuti il Governo l'opportunità di modificare l'articolo 13 nel senso di sottoporre al vaglio dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas anche la verifica dei requisiti di cui ai commi da 3 a 7 dell'articolo 13 dello schema di decreto.

Mostra rif. normativi

Legislatura 16° - 10ª Commissione permanente - Resoconto sommario n. 215 del 17/05/2011
PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 335

La 10ª Commissione permanente, esaminato l'atto del Governo in titolo,
premesse che:

- il provvedimento in esame è volto ad aumentare la sicurezza degli approvvigionamenti, il livello di concorrenza nel mercato interno dell'energia elettrica e del gas, nonché a realizzare il modello ITO (*Independent Transmission Operator*), previsto dalle direttive comunitarie che assegnano alle Autorità di regolazione dei singoli Stati membri specifici poteri di vigilanza e di controllo, in modo da consentire una corretta attuazione del modello medesimo;

- risulta fondamentale mantenere in capo al Ministero dello sviluppo economico le competenze e i poteri in materia di strategia energetica nazionale e di sicurezza degli approvvigionamenti, nel pieno rispetto però dei poteri dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas, così come assegnati dalle direttive comunitarie;

rilevato che:

- le direttive comunitarie di cui lo schema di decreto in titolo prevede l'attuazione sono particolarmente precise e dettagliate nelle parti relative alle attribuzioni e ai compiti delle Autorità di regolamentazione nazionali, lasciando quindi agli Stati membri un ridotto margine discrezionale per l'attuazione delle direttive stesse nell'ambito delle specificità degli ordinamenti nazionali;

- le direttive comunitarie delineano un quadro normativo all'interno del quale sarà necessario creare le condizioni per la promozione e lo sviluppo di una pluralità di operatori indipendenti nel settore delle infrastrutture energetiche;

- la Commissione per le politiche dell'Unione europea del Senato, nelle osservazioni rese a questa Commissione, ha messo in luce la presenza di diverse criticità, con riguardo alla corrispondenza tra le prescrizioni di indipendenza richieste dalle direttive per le Autorità di regolamentazione ivi previste e le disposizioni dello schema di decreto legislativo che assegnano i corrispondenti compiti non solo all'Autorità per l'energia elettrica e il gas, ma anche e soprattutto allo stesso Governo, il quale, direttamente tramite la Cassa depositi e prestiti, controllata dal Ministero dell'economia e delle finanze, detiene la proprietà delle maggiori quote di azionariato delle principali società operanti nel mercato dell'energia elettrica e del gas;

- risulta pertanto necessario introdurre alcune modifiche allo schema di decreto, in modo da renderlo pienamente in linea con le direttive comunitarie, evitando così eventuali rilievi da parte delle istituzioni comunitarie;

esprime parere favorevole, con le seguenti condizioni:

- 1) in relazione alle funzioni attribuite dalla direttiva alle Autorità di regolazione nazionali, con riguardo ai piani decennali di sviluppo delle reti (sottoposizione e valutazione del piano decennale di sviluppo della rete, verifica dell'attuazione, adozione dei provvedimenti finalizzati alla implementazione degli investimenti non realizzati tempestivamente) e ai compiti di fissazione e approvazione delle metodologie usate per calcolare e stabilire le condizioni per l'accesso alle infrastrutture transfrontaliere, gli articoli: 15, comma 5; 16, commi 6, 7 e 8; 36, commi 8 e 9 e 37, commi 2 e 3, siano adeguatamente modificati in modo da assicurare piena coerenza del testo dello schema di decreto con il dettato delle direttive comunitarie che specificano all'Autorità per l'energia elettrica e il gas sulle materie di cui agli articoli in questione;

- 2) in relazione ai nuovi rilevanti compiti affidati dalle direttive comunitarie in capo

all'Autorità per l'energia elettrica e il gas, con particolare riguardo alla vigilanza sul modello ITO nel settore gas, alla decisione sui reclami, alle nuove funzioni di vigilanza su tutti gli operatori del settore, ai compiti di monitoraggio dei mercati e alla partecipazione ai lavori della nuova Agenzia per il coordinamento dei regolatori europei (ACER), è necessario dotare l'Autorità per l'energia elettrica e il gas di adeguate risorse, senza comunque prevedere nuovi e maggiori oneri sul bilancio dello Stato, senza ulteriori oneri a carico degli operatori del settore, anche in considerazione del totale autofinanziamento su cui si fonda il funzionamento dell'Autorità di regolazione.

Al fine di adempiere alle specifiche prescrizioni delle direttive comunitarie, risulta pertanto necessario all'articolo 43 sostituire il comma 7 con il seguente: "7. Al fine di assicurare l'autonoma esecuzione del bilancio assegnato e l'adeguamento delle risorse umane ai compiti attribuiti, ai sensi dell'art. 35, comma 5, lett. a) della direttiva 2009/72/CE e dell'art. 39, comma 5, lett. a) della direttiva 2009/73/CE, l'Autorità per l'energia elettrica e il gas: a) a decorrere dal 2011, assolve alle misure di contenimento della spesa dell'apparato amministrativo di cui all'art. 6, commi 7, 8, 9, 12, 13 e 14 del decreto-legge n. 78 del 2010, convertito dalla legge n. 122 del 2010, versando annualmente all'entrata del bilancio dello Stato un importo equivalente a quello derivante dall'applicazione delle suddette misure e pari al 13,76 per cento della spesa sostenuta nell'anno 2009 per l'acquisto di beni e servizi. Si applicano in ogni caso all'Autorità per l'energia elettrica e il gas le disposizioni di cui all'art. 6, comma 3, del decreto-legge n. 78 del 2010; b) ad invarianza di saldo per il bilancio dello Stato e a valere esclusivamente sul sistema di autofinanziamento previsto dall'articolo 2, comma 38, della legge 14 novembre 1995, n. 481, nonché nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente, senza ulteriori oneri a carico degli operatori del settore, può avvalersi, fatto salvo quanto previsto dal primo periodo del comma 29 dell'articolo 2 della medesima legge n. 481 del 1995, di un contingente aggiuntivo di personale, da determinarsi con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato, sentito il Ministro dello sviluppo economico, su proposta dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas.

Dalle disposizioni di cui al presente articolo non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del Bilancio dello Stato.";

3) in relazione allo sviluppo delle rete e ai poteri decisionali in materia di investimenti, di cui all'articolo 16, si evidenzia l'opportunità, al comma 4 dello stesso articolo 16, di inserire il seguente: "Il Gestore, per quanto eventualmente non previsto dal sistema tariffario, reperisce sul mercato le risorse economiche e finanziarie necessarie per la realizzazione dei progetti di sviluppo della rete, in particolare attraverso l'assunzione di impegni contrattuali vincolanti da parte delle imprese del gas interessate al sostegno economico e finanziario alla realizzazione dei progetti stessi";

4) in relazione alla previsione di separazione proprietaria del gestore della rete di trasmissione siano adottate apposite misure affinché il gestore del sistema di trasmissione non possa, in conformità e nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 9 della Direttiva 2009/72 esercitare o svolgere - direttamente o indirettamente - attività di produzione di energia elettrica;

e con le seguenti osservazioni:

a) valuti il Governo di introdurre opportune modifiche all'articolo 35 comma 2, tenuto conto del servizio universale e dei diritti degli utenti finali e prevedendo che nell'esercizio del proprio potere il Ministro dello sviluppo economico tenga conto dell'esito di monitoraggi periodici sull'andamento del mercato e di eventuali segnalazioni derivanti dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas, che valutino la presenza di effettive condizioni di concorrenza nel mercato *retail*, anche al fine di tenere conto delle segnalazioni giunte in tal senso dalla Commissione europea;

b) valuti il Governo le opportune modifiche all'articolo 35 comma 4 al fine di precisare che le finalità espresse nella lettera b) a favore dei clienti siano riferite alle attività di diffusione della lista di controllo per i consumatori elaborata dalla Commissione europea, di cui alla precedente lettera a);

c) si invita il Governo a tenere conto, relativamente all'articolo 22 comma 6 del decreto

legislativo n. 164 del 2000, così come riformulato dall'art. 7 dallo schema di decreto legislativo in esame, di quanto già attuato dalla legge n. 99 del 2009 con riferimento allo Sportello per il consumatore di energia, gestito da Acquirente Unico per conto dell'Autorità e rivolto sia ai clienti del settore elettrico che del gas, in linea con quanto rilevato dall'Autorità medesima nel corso delle audizioni sullo schema di decreto legislativo;

d) valuti il Governo le opportune modifiche all'articolo 44 in modo da ricondurre i reclami dei clienti finali contro gli esercenti la vendita e distributori e le procedure di conciliazione al "trattamento efficace" dei reclami di cui al comma 4, svolto dall'Acquirente Unico per conto dell'Autorità, al fine di evitare inutili sovrapposizioni e confusioni e garantire procedure più snelle;

e) si segnala, inoltre, la necessità, al fine di garantire il pieno raggiungimento degli obiettivi comunitari in materia di efficienza energetica, che il quadro regolatorio in materia di certificati bianchi rimanga il più possibile stabile e coerente, mantenendo pertanto in capo all'Autorità per l'energia elettrica ed il gas la regolazione economica del meccanismo dei titoli di efficienza energetica (TEE);

f) si valuti la possibilità di inserire nel provvedimento, che riguarda le reti di importazione e di trasporto, una disposizione che, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, preveda la deducibilità degli interessi passivi oltre la soglia del 30 per cento del risultato operativo lordo anche per i soggetti a natura privata, qualora investano per la realizzazione di infrastrutture di pubblica utilità, così da favorire l'afflusso di capitali privati per la realizzazione e il potenziamento delle reti;

g) si evidenzia l'opportunità, all'articolo 11, comma 1, di sostituire la lettera c) con la seguente: "sono vietati il *leasing* di personale e la prestazione di servizi a favore o da parte di altre parti dell'impresa verticalmente integrata che svolgono attività di produzione e commercializzazione di gas naturale. In ogni caso, il Gestore può ricevere e/o fornire servizi all'impresa verticalmente integrata a condizione che non si determini una discriminazione tra gli utenti del sistema e siano a disposizione di tutti gli utenti del sistema secondo le medesime modalità e condizioni e non si limiti, distorca o impedisca la concorrenza in materia di produzione o fornitura di gas; le modalità e le condizioni della fornitura dei servizi di cui al presente comma sono approvate dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas";

h) valuti il Governo la possibilità di sostituire, all'articolo 13 all'ultimo periodo del comma 8, le parole: "si applicano a tutte le persone appartenenti alla gestione operativa e a quelle che riferiscono loro direttamente questioni connesse alla gestione" con le seguenti: "si applicano ai dirigenti che, secondo l'organigramma dell'impresa, sono primi responsabili dei risultati della gestione";

i) valuti il Governo l'opportunità di precisare che i sistemi di distribuzione chiusi sono le reti interne d'utenza così come definite dall'articolo 33 della legge n. 99 del 2009, nonché i sistemi efficienti di utenza di cui all'articolo 2, comma 1, lettera t) del decreto legislativo n. 115 del 2008 e che le altre reti elettriche private, di cui alla all'articolo 30, comma 27, della legge 23 luglio 2009, n. 99 sono le reti private esistenti alla data di entrata in vigore della medesima legge;

j) valuti il Governo, all'articolo 35, comma 3, lettera b), l'opportunità di precisare che le società di distribuzione siano obbligate a rendere disponibili i dati di consumo dei clienti alle società di vendita, garantendo la qualità e la tempestività dell'informazione fornita, affinché i clienti possano ricevere tutti i pertinenti dati di consumo;

k) al fine di potenziare le verifiche e i controlli sui combustibili in modo da garantire il corretto svolgimento dei mercati energetici e la trasparenza dei prezzi per i consumatori finali, valuti il Governo l'opportunità di prevedere nel provvedimento il trasferimento alla società

Gestore dei Servizi Energetici delle funzioni della Stazione Sperimentale per i Combustibili, comunque assicurando i risparmi quantificati nel decreto-legge 31 maggio 2010 n. 78, convertito dalla legge n. 122 del 2010, che ne ha disposto la soppressione ed il trasferimento delle funzioni alla Camera di Commercio di Milano.

l) valuti il Governo l'opportunità, all'articolo 38, comma 4, di eliminare il riferimento al 30 maggio quale termine entro il quale le imprese elettriche minori, prive dell'attività di produzione, possano aderire al regime di perequazione, facendo valere invece il termine ordinario previsto dalla delibera dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas n. 72 del 2010, che ha riaperto i termini per l'adesione al regime di perequazione introdotto con delibera n. 5 del 2004 della stessa Autorità;

m) valuti il Governo l'opportunità di precisare, rendendola più aderente alla lettera del testo delle direttive, la formulazione delle disposizioni in materia di definizione di impresa verticalmente integrata, di accesso da parte della Commissione europea ai dati di cui all'articolo 5, di termini di conclusione del procedimento di certificazione di cui all'articolo 9, comma 4, di definizione di gasdotti di trasporto di cui all'articolo 10, comma 4, di vigilanza di cui all'articolo 10, comma 7, di porzioni di rete facenti parte della rete di trasmissione nazionale di cui all'articolo 36, comma 5, di base di calcolo per l'applicazione delle sanzioni di cui all'articolo 45, comma 4;

n) valuti il Governo l'opportunità, al fine di accrescere la sicurezza delle forniture di gas naturale usato come carburante, di accelerare il trasferimento della gestione del fondo bombole per metano alla cassa conguaglio GPL disposto dall'articolo 27, commi 3 e 6, della legge 23 luglio 2009, n.99, facendo salvi gli atti amministrativi e di gestione adottati fino alla data di entrata in vigore del presente decreto;

o) valuti infine il Governo, al fine di promuovere iniziative di formazione nel settore dell'energia, rivolte prevalentemente ai dipendenti degli enti locali (Comuni, Province e Regioni) e ai dipendenti della Pubblica amministrazione centrale, l'opportunità di istituire presso l'Autorità per l'energia elettrica ed il gas, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, una Scuola superiore dell'energia con il compito di attuare corsi di preparazione, di formazione, di aggiornamento e di specializzazione nel campo dell'energia, rivolti prioritariamente al personale delle Pubbliche amministrazioni, fornendo al contempo la possibilità all'Autorità per l'energia elettrica ed il gas, per il pieno raggiungimento degli obiettivi della Scuola superiore per l'energia, di stipulare protocolli d'intesa e collaborazione con il Ministero dello sviluppo economico, gli altri ministeri interessati, le università, il Gestore dei servizi energetici - GSE S.p.A. e le società da esso controllate, l'Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile (Enea) o con ulteriori enti pubblici o privati che possano garantire il migliore assolvimento dei compiti assegnati alla Scuola superiore per l'energia.

Schema di decreto legislativo recante attuazione delle direttive 2009/72/CE relativa a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica e che abroga la direttiva 2003/54/CE, e della direttiva 2009/73/CE, relativa a norme comuni per il mercato interno del gas naturale e che abroga la direttiva 2003/55/CE, e della direttiva 2008/92/CE concernente una procedura comunitaria sulla trasparenza dei prezzi al consumatore finale industriale di gas ed energia elettrica (n. 335)

(Osservazioni alla 10ª Commissione. Esame. Osservazioni non ostative con condizione e osservazioni)

Il relatore BATTAGLIA (*PdL*), dopo aver illustrato lo schema di decreto legislativo in titolo, propone di esprimere, per quanto di competenza, osservazioni non ostative, a condizione che, all'articolo 3, comma 4, l'attività del Commissario, nell'esercizio del potere sostitutivo, sia limitata all'adozione degli atti necessari e non anche all'espressione dei pareri.

Ritiene, inoltre, opportuno un coinvolgimento delle Regioni in sede di emanazione degli atti normativi e dei provvedimenti di cui al comma 1 dell'articolo 8, al comma 1 dell'articolo 16, al comma 3 dell'articolo 27, all'articolo 31 e al comma 8 dell'articolo 36.

La Sottocommissione concorda.

Mostra rif. normativi

Legislatura 16° - 14ª Commissione permanente - Resoconto sommario n. 28 del 24/03/2011

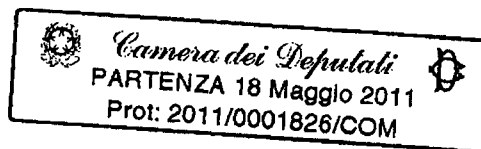
La Sottocommissione ha adottato la seguente deliberazione per il provvedimento deferito:

alla 10ª Commissione:

Schema di decreto legislativo recante attuazione delle direttiva 2009/72/CE relativa a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica e che abroga la direttiva 2003/54/CE, e della direttiva 2009/73/CE, relativa a norme comuni per il mercato interno del gas naturale e che abroga la direttiva 2003/55/CE, e della direttiva 2008/92/CE concernente una procedura comunitaria sulla trasparenza dei prezzi al consumatore finale industriale di gas ed energia elettrica (n. 335) : osservazioni favorevoli con rilievi.



*Il Presidente della Commissione Bilancio, Tesoro
e Programmazione della Camera dei Deputati*



Onorevole Presidente.

Le comunico che la Commissione da me presieduta nella seduta odierna ha adottato, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, la seguente decisione:

"La V Commissione bilancio, tesoro e programmazione.

esaminato lo schema di decreto legislativo recante attuazione dell'articolo 16 della legge 5 maggio 2009, n. 42, e successive modificazioni, in materia di risorse aggiuntive ed interventi speciali per la rimozione degli squilibri economici e sociali (atto n. 328),

considerato che:

lo schema introduce nuove procedure e nuovi strumenti giuridici per l'attuazione delle politiche volte a promuovere lo sviluppo economico, la coesione e la solidarietà sociale e a rimuovere gli squilibri economici e sociali esistenti, ridefinendo il quadro di riferimento per gli interventi nelle aree sottoutilizzate;

in sede di prima attuazione della delega di cui all'articolo 16 della legge n. 42 del 2009, lo schema in esame non modifica la disciplina applicabile agli altri interventi riconducibili alle finalità di cui all'articolo 119, quinto comma, della Costituzione,

lo schema si pone l'obiettivo di superare le criticità finora manifestatesi nell'efficace utilizzo delle risorse destinate agli interventi speciali da realizzare nelle aree meno sviluppate del Paese, recependo anche gli orientamenti emersi in sede europea e, in particolare, le indicazioni contenute nella Quinta relazione sulla coesione economica, sociale e territoriale per quanto attiene all'utilizzo delle risorse destinate dall'Unione europea alle politiche di coesione;

è condivisa la scelta di definire un nuovo quadro normativo volto a garantire una più attenta programmazione delle risorse destinate agli interventi speciali, in coordinamento con la programmazione dei fondi con finalità strutturale dell'Unione europea, una più efficace selezione delle priorità di intervento nonché un migliore funzionamento dei sistemi di controllo e

On. Gianfranco FINI
Presidente della Camera dei deputati
S E D E

CAMERA DEI DEPUTATI
ARRIVO 18 Maggio 2011
Prot: 2011/0000640/TN



Il Presidente della Commissione Bilancio, Esoro
e Programmazione della Camera dei Deputati

valutazione, attraverso la definizione di meccanismi premiali e sanzionatori e la previsione della possibilità di ricorrere al potere sostitutivo di cui all'articolo 120, secondo comma, della Costituzione;

in questo contesto, si condividono, in particolare, le disposizioni, contenute negli articoli 4 e 5 dello schema, che disciplinano il Fondo per lo sviluppo e la coesione, che sostituirà l'attuale Fondo per le aree sottoutilizzate, istituito dall'articolo 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, prevedendo una nuova procedura per la programmazione delle risorse da destinare alle aree sottoutilizzate attraverso la definizione da parte del CIPE di un Documento di indirizzo strategico, da approvare prima dell'avvio del ciclo pluriennale di programmazione del fondo;

appaiono, altresì, apprezzabili le disposizioni relative alla stipula di specifici contratti istituzionali di sviluppo, che consentiranno una più puntuale definizione dei tempi e delle modalità di attuazione degli interventi e, quindi, una più precisa individuazione delle responsabilità dei soggetti coinvolti nella loro realizzazione, permettendo, se necessario, l'attivazione di misure sanzionatorie e di poteri sostitutivi;

rilevato che:

al fine di rafforzare il coordinamento tra la programmazione del Fondo per lo sviluppo e la coesione e le procedure di programmazione economica e finanziaria di cui alla legge 31 dicembre 2009, n. 196, anche alla luce delle modifiche introdotte, da ultimo, dalla legge 7 aprile 2011, n. 39, occorre riformulare l'articolo 5 del provvedimento, individuando nel Documento di economia e finanza presentato alle Camere all'inizio del ciclo di programmazione la sede nella quale procedere alla definizione preliminare dell'ammontare delle risorse destinate al Fondo per lo sviluppo e la coesione e prevedendo che la legge di stabilità fissi tale ammontare sulla base di quanto indicato nel medesimo Documento;

con riferimento alle disposizioni dell'articolo 6, appare necessario prevedere una più puntuale disciplina della tracciabilità dei flussi finanziari relativi agli interventi di cui al presente decreto, al fine di consentire di riconoscere in modo univoco, nell'ambito dei bilanci delle amministrazioni interessate, le risorse destinate alla realizzazione degli interventi speciali, garantendo in tal modo anche una più puntuale applicazione del principio di aggiuntività di tali risorse rispetto alle spese di carattere ordinario;

in relazione all'articolo 6, comma 6, è opportuno prevedere una più circostanziata definizione dei poteri sostitutivi che il Governo può esercitare ai sensi dell'articolo 120, secondo comma, della Costituzione, specificando in particolare che a tali poteri è possibile ricorrere anche al fine di evitare il disimpegno automatico dei fondi erogati dall'Unione europea;



*Il Presidente della Commissione Bilancio, Esoro
e Programmazione della Camera dei Deputati*

ritenuto opportuno precisare che la Relazione di sintesi sugli interventi realizzati nelle aree sottoutilizzate e sui risultati conseguiti, di cui all'articolo 10, comma 7, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, dovrà fornire informazioni dettagliate in merito all'attuazione dello schema di decreto in esame:

preso atto del parere approvato dalla Commissione parlamentare per l'attuazione del federalismo fiscale nella seduta del 5 maggio 2011;

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni:

all'articolo 5, sostituire il comma 1, con i seguenti:

01. Il Documento di economia e finanza di cui all'articolo 10 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, adottato nell'anno precedente a quello di inizio del ciclo di programmazione dei fondi europei, determina, in relazione alle previsioni macroeconomiche, con particolare riferimento all'andamento del PIL, e di finanza pubblica e coerentemente con gli obiettivi programmatici di finanza pubblica, l'ammontare delle risorse da destinare agli interventi di cui all'articolo 4. Con riferimento agli esercizi successivi, il Documento di economia e finanza può rideterminare l'ammontare delle risorse di cui al primo periodo anche in considerazione del grado di realizzazione finanziaria e reale degli stanziamenti pregressi. La Nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza, di cui all'articolo 10-bis della legge 31 dicembre 2009, n. 196, indica gli obiettivi di convergenza economica delle aree del Paese a minore capacità fiscale, con particolare riferimento al graduale conseguimento, nelle medesime aree, dei livelli delle prestazioni e del livello dei costi di erogazione dei servizi standardizzati secondo quanto previsto dai decreti attuativi della legge n. 42 del 2009, valutando l'impatto macroeconomico e gli effetti, in termini di convergenza, delle politiche di coesione e della spesa ordinaria destinata alle aree svantaggiate.

1. Sulla base di quanto indicato dal Documento di economia e finanza, la legge di stabilità relativa all'esercizio finanziario che precede l'avvio di un nuovo ciclo pluriennale di programmazione incrementa la dotazione finanziaria del Fondo, stanziando risorse adeguate per le esigenze dell'intero periodo di programmazione, sulla base della quantificazione proposta dal Ministro delegato, compatibilmente con il rispetto dei vincoli di bilancio e degli obiettivi di finanza pubblica. Allo stesso modo, la legge di stabilità provvede contestualmente alla



Il Presidente della Commissione Bilancio, Esoro
e Programmazione della Camera dei Deputati

ripartizione della dotazione finanziaria per quote annuali, collegate all'andamento stimato della spesa.

all'articolo 6, comma 4, aggiungere, in fine, il seguente periodo: I soggetti assegnatari, al fine di garantire la specialità e l'addizionalità degli interventi, iscrivono nei relativi bilanci i fondi a destinazione vincolata di cui al primo periodo, attribuendo loro un'autonoma evidenza contabile e specificando, nella relativa denominazione, che gli stessi sono costituiti da risorse derivanti dal Fondo.

all'articolo 6, comma 5, aggiungere, in fine, il seguente periodo: I sistemi informativi garantiscono la tracciabilità dei flussi finanziari comunitari e nazionali fino alla realizzazione materiale dell'intervento anche ai sensi della legge n. 196 del 2009, assicurando, sulla base di apposite intese, l'accesso a tali informazioni da parte della Camera dei deputati, del Senato della Repubblica e della Corte dei conti.

all'articolo 6 sostituire il comma 6 con il seguente: 6. In caso di inerzia o inadempimento delle amministrazioni pubbliche responsabili degli interventi individuati ai sensi del presente decreto, anche con riferimento al mancato rispetto delle scadenze del cronoprogramma e, comunque, ove si renda necessario al fine di evitare il disimpegno automatico dei fondi erogati dall'Unione europea, il Governo, al fine di assicurare la competitività, la coesione e l'unità economica del Paese, esercita il potere sostitutivo ai sensi dell'articolo 120, comma secondo, della Costituzione, secondo le modalità procedurali individuate dall'articolo 8 della legge 5 giugno 2003, n. 131, e dagli articoli 5 e 11 della legge n. 400 del 1988 e dalle vigenti disposizioni in materia di interventi sostitutivi finalizzati all'esecuzione di opere e di investimenti, nel caso di inadempienza di amministrazioni statali ovvero di quanto previsto dai contratti istituzionali di sviluppo e dalle concessioni nel caso di inadempienza dei concessionari di servizi pubblici, anche attraverso la nomina di un commissario straordinario, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, il quale cura tutte le attività di competenza delle amministrazioni pubbliche occorrenti all'autorizzazione e all'effettiva realizzazione degli interventi programmati, nel limite delle risorse allo scopo finalizzate.

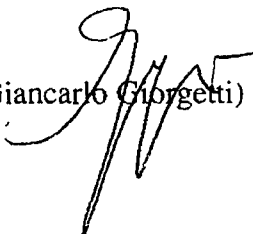
dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente: 6-bis. La Relazione di sintesi sugli interventi realizzati nelle aree sottoutilizzate e sui risultati conseguiti, di cui all'articolo 10, comma 7, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, fornisce elementi informativi di dettaglio in merito all'attuazione delle disposizioni di cui al presente decreto.



*Il Presidente della Commissione Bilancio, Tesoro
e Programmazione della Camera dei Deputati*

e con la seguente osservazione:

valuti il Governo l'opportunità, in sede di attuazione del presente provvedimento, di accelerare le procedure di finanziamento dei progetti già approvati nell'ambito degli strumenti della programmazione negoziata, integrando, ove risulti necessario, le relative risorse.


(Giancarlo Giorgetti)



*Presidenza
del Consiglio dei Ministri*

CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI
TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME
DI TRENTO E BOLZANO

Parere, ai sensi dell'art. 2 della legge 4 giugno 2010, n. 96, sullo schema di decreto legislativo recante "Attuazione della Direttiva 2009/72/CE, relativa a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica e che abroga la Direttiva 2003/54/CE, della Direttiva 2009/73/CE, relativa a norme comuni per il mercato interno del gas naturale e che abroga la Direttiva 2003/55/CE, della Direttiva 2008/92/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 22 ottobre 2008, concernente una procedura comunitaria sulla trasparenza dei prezzi al consumatore finale industriale di gas ed energia".

Rep. Atti n. 99/CV del 28 APR. 2011

LA CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI TRA LO STATO, LE REGIONI E LE
PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E DI BOLZANO

Nell'odierna Seduta del 28 aprile 2011

VISTA la Direttiva 2009/72/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 luglio 2009, recante le norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica e che abroga la direttiva 2003/54;

VISTA la Direttiva 2009/73/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 luglio 2009, recante le norme comuni per il mercato interno del gas e che abroga la direttiva 2003/55/CE;

VISTA la Direttiva 2008/92/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 22 ottobre 2008, recante la disciplina comunitaria sulla trasparenza dei prezzi al consumatore finale industriale di gas e di energia elettrica;

VISTA la legge 4 giugno 2010, n.96, recante le disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee- Legge comunitaria 2009 che reca, agli articoli 1 e 2, le norme generali per l'esercizio della delega volta al recepimento delle direttive contenute negli Allegati A) e B) della legge stessa;

VISTO, in particolare, l'art. 17 della citata legge n.96/2010, che reca i principi e i criteri direttivi per il recepimento delle Direttive 2009/72/CE e 2009/73/CE sopra citate, nonché le misure per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale alla normativa comunitaria in materia di energia;

VISTI il Regolamento CE n. 713/2009, che istituisce una Agenzia per la cooperazione tra i regolatori nazionali dell'energia, il Regolamento CE n.714/2009, relativo alle condizioni di accesso alla rete per gli scambi transfrontalieri di energia elettrica, il Regolamento CE n.715/2009, relativo alle condizioni di accesso alle reti di trasporto del gas naturale, adottate dal Parlamento europeo e





*Presidenza
del Consiglio dei Ministri*

CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI
TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME
DI TRENTO E BOLZANO

del Consiglio il 13 luglio 2009, nonché il Regolamento CE n.994/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 ottobre 2010, relativo alle misure volte a garantire la sicurezza dell'approvvigionamento di gas;

VISTO lo schema di decreto legislativo recante "Attuazione della Direttiva 2009/72/CE, relativa a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica e che abroga la Direttiva 2003/54/CE, della Direttiva 2009/73/CE, relativa a norme comuni per il mercato interno del gas naturale e che abroga la Direttiva 2003/55/CE, della Direttiva 2008/92/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 22 ottobre 2008, concernente una procedura comunitaria sulla trasparenza dei prezzi al consumatore finale industriale di gas ed energia", approvato dal Consiglio dei Ministri, in esame preliminare, nella Seduta del 3 marzo 2011, trasmesso dal Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi con una nota prevenuta in data 4 marzo 2011 e diramato con nota prot. CSR 1152 P-4.23.2.12 in pari data;

CONSIDERATO che la riunione tecnica indetta per il giorno 16 marzo 2011 è stata, su richiesta delle Regioni, posticipata al giorno 22 marzo 2011,

VISTI gli esiti della riunione tecnica, tenutasi in data 22 marzo 2011, nel corso della quale le Regioni hanno consegnato un documento che evidenzia le richieste emendative allo schema di decreto legislativo in esame, discusse nel corso dell'incontro e ritenute parzialmente accoglibili dal Ministero dello sviluppo economico, che su alcune di esse si è riservato di effettuare una verifica politica;

VISTO che il punto, iscritto all'ordine del giorno della Seduta della Conferenza del 23 marzo 2011, è stato rinviato, su richiesta delle Regioni;

VISTA la nota delle Regioni, con la quale sono state comunicate le richieste conclusive di emendamento allo schema di decreto legislativo, trasmessa in data 25 marzo 2011, prot. CSR 1522 P-4.23.2.12, nelle quali si specifica che in riferimento all'emendamento integrativo inserito all'art. 39 del provvedimento le Regioni esprimono una raccomandazione politica;

VISTA la nota, trasmessa dall'Ufficio legislativo del Ministero dello sviluppo economico e diramata in data 13 aprile 2011, prot. CSR 1888 P-4.23.2.12, contenente le valutazioni del Ministero sulle proposte di emendamento formulate dalle Regioni, nella quale si evidenzia l'accoglimento di tutte le richieste di modifica proposte, con una riformulazione dell'art.16, comma 6 e dell'art.38, comma 8 e si sottolinea il mancato accoglimento della proposta di modifica dell'art.3, comma 4, dell'art.38, comma 10 e dell'art.38, comma 5;

VISTI gli esiti della riunione tecnica del 19 aprile 2011, nel corso della quale le Regioni hanno ribadito le richieste di modifica al provvedimento ritenute, con la nota sopra citata, non accoglibili e





Presidenza del Consiglio dei Ministri

CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI
TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME
DI TRENTO E BOLZANO

il Ministero dello sviluppo economico ha in parte riconsiderato le posizioni espresse, accogliendo le richieste di modifica all'art.36, comma 8 e comma 10, riservandosi di esprimersi in merito all'accogliibilità delle richieste di stralcio o di modifica dell'art. 3, comma 4 e alla richiesta di modifica relativa all'art. 39, comma 5, del provvedimento;

VISTI gli esiti della Seduta del 20 aprile 2011, nel corso della quale le Regioni hanno espresso parere favorevole, condizionato all'accoglimento degli emendamenti, già discussi in sede tecnica, contenuti in un documento, consegnato in Seduta con particolare riferimento agli emendamenti relativi all'art.3, comma 4, all'art.36, comma 8 e comma 10, all'art.39, comma 5;

CONSIDERATO che il Ministero dello sviluppo economico, nel corso della citata Seduta, ha ritenuto accoglibili tutti gli emendamenti proposti dalle Regioni nel documento sopra citato, ad eccezione della modifica relativa all'art.3, comma 4, in merito alla quale ha concordato una diversa formulazione della norma, sulla quale le Regioni hanno espresso parere favorevole, e in merito alla modifica relativa all'art.39, comma 5;

CONSIDERATO che il Ministero dello sviluppo economico ha ritenuto necessario un ulteriore approfondimento in sede tecnica in merito alla richiesta di emendamento formulata dalle regioni sull'art.39, comma 5 e che pertanto, le ragioni sopra indicate, nella Seduta del 20 aprile 2011 il punto in esame è stato rinviato;

VISTI gli esiti della riunione tecnica tenutasi in data 27 aprile 2011, nel corso della quale il Ministero dello sviluppo economico ha ritenuto di poter accogliere una diversa formulazione della richiesta emendativa relativa all'art.39, comma 5, proposta dalle Regioni nel corso dell'incontro;

VISTA la nota del 28 aprile 2011, prot. CSR 2170 P-4.23.2.12, con la quale sono state trasmesse le valutazioni finali del Ministero dello sviluppo economico che, ritenendo accoglibili tutti gli emendamenti proposti dalle Regioni, già approvati e concordati nel corso della Seduta del 20 aprile 2011 e quelli della successiva riunione tecnica del 27 aprile 2011, comunica il testo delle nuove formulazioni degli articoli 3, comma 4, 36, comma 8 e 39, comma 5;

VISTI gli esiti dell'odierna Seduta, nel corso della quale le Regioni hanno espresso parere favorevole allo schema di decreto legislativo in esame, condizionato all'accoglimento delle proposte emendative già accolte nel corso della Conferenza del 20 aprile 2011, contenute in un documento che, allegato al presente atto, ne costituisce parte integrante (All.1) e di quelle trasmesse a seguito di quanto concordato nel corso della stessa Seduta del 20 aprile sopra citata e della successiva riunione tecnica tenutasi in data 28 aprile 2011, contenute nel documento che, allegato al presente atto, ne costituisce parte integrante (All.2)





*Presidenza
del Consiglio dei Ministri*

CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI
TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME
DI TRENTO E BOLZANO

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE

nei termini di cui in premessa, ai sensi dell'art. 2 della legge 4 giugno 2010, n. 96, sullo schema di decreto legislativo recante "Attuazione della Direttiva 2009/72/CE, relativa a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica e che abroga la Direttiva 2003/54/CE, della Direttiva 2009/73/CE, relativa a norme comuni per il mercato interno del gas naturale e che abroga la Direttiva 2003/55/CE, della Direttiva 2008/92/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 22 ottobre 2008, concernente una procedura comunitaria sulla trasparenza dei prezzi al consumatore finale industriale di gas ed energia".

Il Segretario
Cons. Ermenegilda Siniscalchi

Ermenegilda Siniscalchi



Il Presidente
On.le Raffaele Fitto

Raffaele Fitto

CONSEGNATO NELLA SEDUTA
DEL 20 aprile 2011



CONFERENZA DELLE REGIONI E DELLE PROVINCE AUTONOME

11/41/SR21/C5

**SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO RECANTE “ATTUAZIONE
DELLE DIRETTIVE 2009/72/CE, 2009/73/CE E 2008/92/CE RELATIVE A
NORME COMUNI PER IL MERCATO INTERNO DELL’ENERGIA
ELETTRICA, DEL GAS NATURALE E A UNA PROCEDURA
COMUNITARIA SULLA TRASPARENZA DEI PREZZI AL
CONSUMATORE FINALE DI GAS E DI ENERGIA ELETTRICA, NONCHÉ
ABROGAZIONE DELLE DIRETTIVE 2003/54/CE E 2003/55/CE”.**

Punto 21) O.dg. Conferenza Stato-Regioni

La Conferenza esprime parere favorevole condizionato all’accoglimento degli emendamenti già presentati in sede tecnica con particolare riferimento agli emendamenti di cui agli artt.:

- 3 comma 4 (che prevede il commissariamento delle Regioni);
- 36 comma 8 (che prevede l’acquisizione del parere delle Regioni interessate sul Piano decennale di sviluppo della rete di Terna);
- 36 comma 10 (comma aggiuntivo proposto dalle Regioni – finalizzato a coinvolgere le Regioni nel processo di sviluppo della rete);
- 39 comma 5 (finalizzato a coinvolgere adeguatamente le Regioni e gli enti locali nei processi di autorizzazione delle opere di riclassamento fino 380 Kv degli elettrodotti di interconnessione con l’estero).

Roma, 20 aprile 2011